

CLXXXI.

TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1885

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Interpellanza del Senatore Pierantoni al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed ai Ministri della Giustizia e della Pubblica Istruzione sopra i due decreti del 22 ottobre 1885, i quali modificarono le leggi ed i regolamenti universitari — Discorso dell'interpellante — Risposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica — Repliche del Senatore Pierantoni e del Ministro dell'Istruzione Pubblica — Chiusura dell'interpellanza.*

La seduta è aperta alle ore 2 ¹/₂.

Sono presenti il Presidente del Consiglio Ministro dell'Interno, il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Interpellanza del Senatore Pierantoni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Interpellanza del Senatore Pierantoni al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed ai Ministri della Giustizia e della Pubblica Istruzione, sopra i due decreti del 22 ottobre 1885, i quali modificarono le leggi ed i regolamenti universitari ».

L'onorevole Senatore Pierantoni ha la parola.

Senatore PIERANTONI. Un illustre uomo di Stato, l'onorevole Minghetti, volle di recente riesaminare la questione già secolare sopra le attinenze del cittadino collo Stato. In una pregevolissima scrittura esordì narrando le confessioni ricevute da un uomo d'acuto ingegno, che ebbe grande parte nella cosa pubblica del Regno. Questi gli disse: « Allorchè io occupai uffici di Stato, la mia sollecitudinè più viva fu sem-

pre quella di stare in guardia contro me stesso come contro un nemico pubblico. Lo Stato e chi lo rappresenta tende sempre ad allargare le facoltà proprie e ad usurpare le altrui, e di tal modo crede di essere benefico e ne trae vanto e gloria; ma per lo contrario diventa malefico e merita biasimo ».

Ora chi voglia la prova di questa confessione non ha che a prendere la collezione dei decreti e dei regolamenti del Regno d'Italia, specialmente quelli che si attengono all'insegnamento dell'ordinamento superiore universitario.

Il Governo Subalpino nell'esercizio dei pieni poteri pubblicò dopo le fortunate vittorie della guerra di Lombardia, la legge organica dell'istruzione pubblica del 13 novembre 1859 che prese nome dal Casati. Questa legge che doveva regolare soltanto la pubblica istruzione del Regno Subalpino fu estesa più tardi alle diverse provincie, mano mano che queste si andarono adunando sotto unico Stato pel principio di nazionalità.

Però il rivolgimento nazionale del Napoletano costrinse gli egregi uomini, che lo governarono, a conciliare questa legge unica per Stato unitario con le antiche tradizioni di quelle provincie.

Il Senatore Imbriani modificò la legge Casati e ne fece la legge dell'11 febbraio 1861.

Adunato il primo Parlamento italiano, il potere legislativo volle dichiarare, più che il diritto, il dovere di provvedere ad una riforma dell'insegnamento superiore, e poichè gli ordinamenti costituzionali avevano sanzionata l'uguaglianza de' cittadini innanzi la gravità dei tributi, si sentì necessaria, anzi, urgente, una legge unica sopra le tasse scolastiche. La legge del 31 luglio 1862 dichiarò all'art. 1°: « *Fino a che non sia provveduto all'ordinamento generale delle riforme dell'insegnamento superiore, le tasse di tutte le Università governative saranno regolate colle norme della seguente tabella* », ecc. ecc.

L'art. 4 della legge medesima consentì al potere esecutivo « di sistemare con regolamento da approvarsi con decreto reale, in conformità dell'art. 25 della legge del 1859 e dell'art. 11 del 16 febbraio 1861, *la durata, l'ordine, la misura degli insegnamenti, ed il modo degli esami in tutte le Università del Regno.*

Un illustre scienziato, Carlo Matteucci, credette che fosse riposto in questo articolo il mandato conferito dal potere legislativo allo esecutivo di rifare tutta la materia dell'insegnamento universitario.

Non appena il regolamento Matteucci fu noto al paese, una grande agitazione scorse nelle Università ed una memoranda discussione ebbe luogo nel Parlamento sedente a Torino.

Allora il Parlamento poneva gelosa cura alla custodia delle sue competenze, perchè la prima Legislatura italiana era composta da quell'eroica falange di uomini che accesa dai grandi ideali della patria, con ogni specie di sofferenze, tra esilii, guerre e prigionie aveva restaurata la nazionalità col conquisto delle franchigie costituzionali.

Per quanto nobili e lodevoli per l'aspetto didattico fossero le istituzioni ordinate dal Matteucci, il Parlamento disdisse quel regolamento, perchè aveva leso la legge.

Indicherò alcuni de' pregi didattici del regolamento Matteucci. La legge Casati, ordinando le Facoltà universitarie, aveva sanzionata la condizione felice del Piemonte che, per essere stato l'asilo di tutti i profughi, di tutti gli uomini benemeriti della penisola italiana, aveva fatto la sua Università un asilo inviolato

e fiorente del pensiero scientifico. Se i fati della nazionalità italiana si fossero fermati al trattato di Zurigo, al certo il Governo subalpino avrebbe trovato un personale pienamente idoneo a tenere in fiore tre o quattro Atenei; ma quando ciascuna Università ebbe lo stesso numero d'insegnamenti, difficile riesciva nello stato della coltura del paese aver tanti professori, tutti egualmente idonei.

Il Matteucci aveva esperienza dei risultati, che dà l'insegnamento pubblico. Coloro, che lo professano e che vivono tra gli studenti, incontrano (salvo intelligenze non comuni) giovani giunti al termine della carriera scolastica, che appena posseggono qua e là cognizioni vaghe, ma che non hanno alcuna abitudine a dedurre rigorosamente e mancano dei principii fondamentali, cioè, della teoria propriamente detta di ogni scienza. Il gran numero d'insegnamenti per la mèdia de' giovani adduce minore profondità negli studi sostanziali e confusione nelle cognizioni svariate e imperfettamente acquistate.

L'istruzione universitaria è destinata a preparare i giovani per gli studi professionali e in generale ad educare lo spirito ed a fornire i fondamenti sopra i quali ognuno deve poi compiere l'edifizio del proprio sapere. Il vero progresso di ogni scienza non istà tanto nella moltiplicazione dei fatti quanto nel servirsi di questi materiali per risalire alle leggi, alle teorie, ai principii.

Per correggere l'effetto sinistro della esagerazione degli insegnamenti, più tardi deplorato da molti scrittori, il Matteucci distinse la laurea giuridica da quella politico-amministrativa: insegnamenti normali obbligatori da altri di complemento. Ma il Parlamento non approvò il provvedimento emanato con atto del potere esecutivo, perchè la legge aveva sanzionata l'unione degli studi giuridici con i politici e la obbligatorietà degli insegnamenti, che compongono le Facoltà.

Da questo tempo in poi la riforma dell'insegnamento superiore non approdò in Parlamento. Esso votò una legge, che prende nome dal Correnti, la quale abolì le Facoltà teologiche; un'altra legge, che prese nome dal Bonghi, ebbe l'uffizio di unificare le tasse e le discipline scolastiche per l'Università di Napoli. Questa legge del 5 maggio 1875 diè pure al-

l'onorevole Bonghi la potestà di fare un Regolamento, ma ne determinò severamente l'obbligo:

« Art. 4. Un regolamento da approvarsi con decreto reale stabilirà in conformità dell'articolo 55 della legge 11 febbraio 1861 la durata, l'ordine e la misura degli insegnamenti in tutte le Università del regno ».

L'onorevole Bonghi commise lo stesso errore, che era stato rimproverato a Carlo Matteucci: volle per questo articolo unico, che gli conferiva l'unica potestà di fare un regolamento per l'ordine e la misura degli esami, rimaneggiare tutto l'ordinamento universitario.

Non appena il potere legislativo conobbe questa usurpazione delle sue competenze, perchè per la divisione dei poteri la legge posteriore può soltanto derogare all'anteriore, sorse una vivissima agitazione. La raccolse l'onorevole Depretis, capo allora dell'Opposizione parlamentare, il quale d'accordo con l'onorevole Benedetto Cairoli, presentò la seguente interpellanza nella discussione del bilancio della pubblica istruzione:

« I sottoscritti domandano d'interpellare il Ministro dell'Istruzione Pubblica sopra innovazioni recentemente proposte con semplice atto amministrativo ad ordinamenti dell'insegnamento superiore, e specialmente sulla istituzione di una scuola preparatoria all'Istituto superiore di Milano.

« Firmati: DEPRETIS, CAIROLI ».

Gli onorevoli Spantigati ed Abignente poi proposero un ordine del giorno del seguente tenore:

« La Camera invita il Ministero a riservare alla competenza del Parlamento le questioni relative all'ordinamento degli studi superiori, ed a sospendere l'esecuzione dei nuovi regolamenti speciali ».

Sopravvenuta la discussione del bilancio della Pubblica Istruzione, l'onorevole Bonghi era infermo: gl'interessi del paese furono sempre nelle nostre assemblee conciliati con i sentimenti di umanità, e con i riguardi di cortesia che ci usiamo nelle lotte politiche parlamentari.

La discussione fu rinviata ad altro tempo; ma l'onorevole Minghetti, ch'era il Presidente del Consiglio, accettò per la necessità dell'indugio la riserva del diritto parlamentare al sindacato politico, mediante il seguente ordine del giorno votato dalla Camera dei Deputati: « La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero che la votazione del bilancio della Pubblica Istruzione non pregiudica le questioni attinenti agli studi superiori e che la scuola preparatoria e quella di Milano non sarà attuata che dopo lo svolgimento dell'interpellanza, passa all'ordine del giorno ».

Alla malattia dell'onorevole Bonghi seguì la rivoluzione parlamentare del 18 marzo 1876. L'onorevole Coppino fu uno dei Ministri nel primo Gabinetto di Sinistra. Strana era la situazione parlamentare, che per la venuta della Sinistra al potere si era formata: non era più il caso di chiedere conto all'onorevole Bonghi della incostituzionalità de' suoi regolamenti; invece il Gabinetto, uscito dalla maggioranza, che aveva proposto le interpellanze, doveva correggere le violazioni di legge fatte dal predecessore.

L'onorevole Coppino, che aveva avuto parte ai regolamenti Bonghi, andò per le lunghe, chiamò a sè uomini egregi, e li invitò con le Facoltà a dar parere sopra i reclami.

Venuta la discussione del bilancio della pubblica istruzione, gli onorevoli Spantigati, Baccelli e Villa, nella seduta parlamentare del 16 maggio 1876, riproposero l'interpellanza. Il Presidente della Camera rilesse l'interpellanza, ch'era stata proposta dagli onorevoli Depretis e Cairoli. Ne seguì un'ampia e lunga discussione, durata parecchie sedute, alle quali presi parte pur io. L'onorevole Bonghi cercò di scagionarsi, dicendo che aveva attinto i poteri regolamentari dall'art. 5 della legge del 31 luglio 1862, nonchè dall'articolo 4 della legge 5 maggio 1875, che gli permetteva di ordinare con regolamenti la misura ed il modo degli esami.

L'onorevole Coppino, dando allora prova di una piena conoscenza degli ordinamenti scolastici e delle norme del Governo costituzionale, addì 20 maggio 1876 pronunciò uno splendido discorso, nel quale rivendicava la podestà del Parlamento, e faceva solenni promesse.

Egli diceva: « Il mio predecessore, partendo

da quella piccola facoltà di regolare il numero degli esami, ha regolata tutta quanta la materia universitaria. A tutte quante le Facoltà ha determinati gli insegnamenti, e da ciò apparisce che ci vorrebbe mente molto più larga, e dottrina che non possa avere un uomo, per misurare quanta giustizia e verità vi sia in tante e così varie prescrizioni ».

« Perciò io volli cercare nelle Facoltà quegli aiuti e suggerimenti che mi potessero confortare o raddrizzare i giudizi. Mi sono ad esse rivolto come all'autorità maggiore, imperocchè esse della scienza vivono e ritraggono onore; esse sono pari al compito e quindi le invitai a raccogliere i frutti della propria esperienza e comunicarli a me ».

Disse, poi che quanto ai regolamenti troppo se n'era fatto uso, e che l'onorevole Bonghi aveva di certo violato la legge, perchè il regolamento Bonghi estendeva l'autorità disciplinare, oltre il limite che gli aveva assegnato la legge del 1859, la quale determina l'autorità universitaria nel solo recinto delle Università.

Grave rampogna si era mossa all'onorevole Bonghi, perchè coll'art. 72 del regolamento aveva leso il diritto di riunione, che è un diritto naturale e sociale dichiarato dallo Statuto. L'art. 146 della legge 13 novembre 1859 sanziona: *la giurisdizione disciplinaria delle diverse autorità universitarie non si estende fuori della cerchia degli stabilimenti di cui si compone la rispettiva Università*. L'art. 72 del Regolamento Bonghi recava: « alle associazioni a cui gli studenti partecipassero fuori della Università e in nessuna relazione con gli studi di questa, non potrà accordarsi dal rettore di tenere riunioni nel recinto dell'Università »: sin qui la prescrizione era legale. Poi aggiungeva: « *Però se la loro partecipazione a tali associazioni può avere un effetto nocivo al buon procedere dell'Università o mirare a turbarlo, gli studenti saranno ammoniti ad abbandonarle e quando persistessero, potranno essere disciplinarmente puniti* ». Questa seconda parte della prescrizione era illegale.

L'onorevole Coppino, dopo aver ricordato che questo articolo estendeva il limite della potestà punitiva della autorità universitaria, aggiunse queste parole:

« Il regolamento di cui discorriamo ha un articolo per cui si chiamano a rispondere gli

studenti di operazioni che succedono fuori delle Università, quando abbiano dato il nome ad associazioni politiche. Piccola cosa, o Signori, ma nel governo delle Università talora un provvedimento preso per colpe di questa natura può creare impacci intanto che perturba i rapporti dello studioso colla scuola, delle colpe colle pene ».

L'onorevole Bonghi interruppe dicendo: Ma io presi quell'articolo da regolamenti passati, e l'onorevole Coppino molto bene rispose: « Meglio era non prenderlo ».

L'onorevole Messedaglia, che era stato l'artefice della parte didattica di quei regolamenti, difese col Bonghi l'opera sua affermando che l'art. 4 della legge sulle tasse universitarie era continuamente vivo, ch'esso aveva conferito la parte regolamentare al potere esecutivo. Invece l'onorevole Coppino giustamente rispondeva: « I regolamenti attuano nella vita ordinaria delle nazioni il pensiero e la parola della legge; ma bisogna che il regolamento sia un'eco fedele, un interprete sincero di quello che prescrive la legge ». Contro la esorbitanza dell'azione regolamentare annunziò che da giorno in cui il Ministero della P. Istruzione era stato assunto dall'onorevole Berti, si era sentita la necessità di un'altra e più solenne consacrazione; e che, mettendosi da parte i regolamenti, si cercava di studiare la vastità del problema e scioglierlo con l'azione parlamentare ».

Egli, che allora rappresentava un Ministero di Sinistra, diceva: « Noi entriamo in un ordine diverso. Non più regolamenti, ma si cerchi di regolare con leggi l'insegnamento pubblico ».

Promettendo la correzione dei regolamenti e la presentazione di una legge, ottenne la votazione di un ordine del giorno in questi termini concepito:

« La Camera prende atto delle dichiarazioni del Ministero e passa alla discussione del bilancio ».

Io vi ho ricordato, signori Senatori, questi titoli di merito dell'onorevole Coppino nel maggio 1876.

Non voglio ravvivar cose morte, nè diffondermi a dire delle innovazioni contenute nei regolamenti Bonghi. Questi aveva abolito l'insegnamento del diritto canonico, dismesso l'insegnamento della filosofia del diritto, aveva

diminuito l'insegnamento del diritto internazionale, per introdurre una storia dei trattati e della diplomazia. Aveva introdotta la statistica e la scienza della finanza, questa come studio di complemento.

Debbo ora, per amore di verità, dichiarare che il regolamento dell'onorevole Bonghi, con lievi correzioni, diventò il regolamento dell'onorevole Coppino degli 8 ottobre 1876.

L'onorevole Bonghi tentò scagionarsi di aver ridotti alcuni insegnamenti con queste parole:

« Il cervello medio di uno studente non può in una definita durata di tempo mettere nel suo capo tutto quello che può parere bello in astratto di farci entrare e sopra di cui si vuole sforzarlo poi a dare saggio di sè. Si erra pretendendo che s'introducano come obbligatori tutti i corsi, che si leggono nei calendari germanici. In Germania tutti i corsi sono liberi. L'obbligo non nasce che dalla relazione, con la quale stanno con l'esame di Stato ».

Vera la esperienza didattica, nonchè la ragione degli ordinamenti germanici; vero del pari che l'art. 51 della legge Casati rende obbligatori gl'insegnamenti che compongono le Università!

Lasciato il potere dall'onorevole Coppino, entrò nei Consigli della Corona l'onor. Baccelli; egli bandì la riforma dell'insegnamento superiore universitario, e l'onorevole Presidente del Consiglio in un solenne discorso pronunziato a Stradella annunciava nel programma dell'ottobre 1882 quattro leggi scolastiche: 1° il miglioramento delle condizioni dei maestri; 2° la scuola popolare complementare; 3° l'istruzione secondaria classica; 4° l'autonomia universitaria.

Egli diceva: « Queste proposte rinnoveranno il nostro ordinamento didattico ed educativo ed abbracciando tutti gli ordini degli studi, basteranno da soli ad onorare il Parlamento ».

Ed infatti la Camera elettiva onorò sè medesima, perchè in lunghe e faticose discussioni durate per ben 41 seduta, discusse la legge sulla riforma universitaria che fu poi presentata a questa Camera vitalizia il 1° marzo 1884 dall'onorevole Coppino, il quale aveva ripreso il governo della Pubblica Istruzione dopo l'onorevole Baccelli.

L'Ufficio Centrale del Senato ebbe mestieri, innanzi il fatto che il disegno di legge votato

dalla Camera elettiva era presentato da altro Ministro, di conoscerne i pensieri.

L'onorevole Ministro dichiarò che egli non accettava in tutte le sue parti il progetto di legge Baccelli, così com'era stato votato dalla Camera elettiva. Non accettava la dotazione fissa, nè l'autonomia come era proposta; ma voleva le Università dichiarate enti morali. L'onorevole Cremona ha riassunti nella sua dotta Relazione i concetti del Ministro. « L'onorevole Ministro era di avviso che alle Università sin d'ora non manchi l'autonomia disciplinare, e che non sia esposta ad alcun pericolo l'indipendenza didattica degli insegnanti; ma desidera che sia accresciuta la responsabilità e la libertà del corpo insegnante; e a questo fine proponeva di dare anzichè alle singole Università, al loro consorzio larghe attribuzioni per regolare tutto ciò ch'è d'indole tecnica e che appartiene all'ordinamento degli studi e degli esami ».

La legge per la riforma della pubblica istruzione studiata dall'Ufficio Centrale è scritta all'ordine del giorno del Senato.

L'anno scorso nel mese di aprile vi furono agitazioni universitarie, che da Torino corsero agli estremi confini d'Italia. Non furono le prime, e forse non saranno le ultime. Il volere perpetui, costanti nella vita animosa della gioventù e nella vita universitaria il silenzio e l'ordine, vale la pretesa di chi desidera un cielo di estate senza acquazzoni.

L'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione chiuse gli atenei; ma dopo le feste di Pasqua le Università furono riaperte, gli insegnamenti ripresero il loro corso ben ordinati, e l'anno scolastico si chiuse con la migliore concordia degli animi.

Le Università italiane avevano una grande e sola promessa dal potere legislativo: che l'anno parlamentare fosse inaugurato con la discussione della legge sull'istruzione pubblica superiore. Nessuno pensava che atti amministrativi, specialmente per mano dell'onor. Coppino, sarebbero venuti a tradire la promessa solenne consacrata nelle dichiarazioni ufficiali del maggio 1876; che nuovi regolamenti avrebbero ferito ancor più la legge e le competenze del potere legislativo. Invece al riaprirsi dell'anno universitario due regolamenti elaborati nei riposi estivi dall'onorevole Coppino furono pubblicati: un regolamento che assume di provve-

dere alle tasse universitarie, ed uno che tocca l'ordinamento degli studî della Facoltà giuridica. Entrambi recano la data dei 22 ottobre.

La prima meraviglia per un giurista e per chiunque sia esperto delle forme costituzionali sorge dallo stesso titolo del primo decreto.

Il provvedere sopra ciascuna tassa e sulle tasse universitarie non è competenza del potere esecutivo. La Costituzione vuole che le tasse sieno consentite dal Parlamento; la legge del 31 luglio 1862 e quella del 5 maggio 1875 determinarono le tasse universitarie.

Era mio dovere di attendere allo studio di questi regolamenti. Subito che li presi ad esame, li ravvisai peccaminosi per quattro ragioni: la prima, e la maggiore d'ogni altra, perchè offendono la divisione dei poteri, cardine del Governo costituzionale ed usurpano le competenze legislative delle due Assemblee; la seconda, perchè nella parte, in cui modificano l'insegnamento giuridico, prescrivono gravi errori didattici; la terza, perchè l'azione regolamentare esercitata sopra obbietti, che fanno parte di una legge in discussione, costituisce una grossa sconvenienza politica. Ed infatti è questa la prima volta che un Ministro si permette di fare regolamenti a ritroso del disegno di legge già votato dal ramo elettivo del Parlamento, e sul quale fu presentata al Senato la Relazione parlamentare.

Il quarto e l'ultimo vizio, o Signori, di questi regolamenti è per me questo: essi recano la nota chiarissima, dolorosa, di una grande reazione parlamentare. Se fu lecito ad altri chiamare il 18 marzo una rivoluzione parlamentare, ben io dico che questi regolamenti hanno la nota di una reazione politica, perchè il Governo, non è da illudersi, disdice la riforma universitaria e torna all'antico.

Queste sono le ragioni della mia interpellanza, che perciò pensai di rivolgere non solamente all'uomo tecnico, all'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione, ma ben anche all'onorevole Presidente del Consiglio per la parte politica, ed all'onorevole Ministro Guardasigilli per doppio titolo; perchè, se la responsabilità dei Ministri è collettiva, la responsabilità del Ministro Guardasigilli è maggiore nei Consigli della Corona, essendo colui che sopra di tutti deve difendere le leggi, e volerne la incorrotta applicazione. Si aggiunge che il Ministro Guar-

dasigilli, come capo della Magistratura, deve vigilare sopra gli ordinamenti dell'insegnamento giuridico e volere che sieno ben studiati a preparare alla nazione una magistratura degna della solenne azione, che il potere giudiziario esercita in un Governo libero e civile.

Ora che ho detto le ragioni della mia interpellanza cercherò di essere breve; necessità di salute e rispetto pel Senato m'impongono una giusta misura.

Esaminando le disposizioni di entrambi i regolamenti, additerò i quattro vizî indicati, che peraltro sono palesi.

In due modi la incostituzionalità di un regolamento può essere addimostrata; col paragonarlo alla legge esistente, perchè ho già detto che un atto del potere esecutivo non può correggere le leggi; ovvero col notare le parti del regolamento, che sono contrarie alle sanzioni costituzionali.

Questa seconda dimostrazione non richiede un lungo parlare, perchè i ricordi parlamentari, che sinora io ho invocati, hanno in gran parte appalesato il vizio di incostituzionalità. L'onorevole Coppino, che in Parlamento al maggio 1866 correggeva l'onorevole Messedaglia, osservando che non sia lecito prolungare la vitalità di un articolo, il quale autorizzi un regolamento oltre l'azione, che la legge impone al potere esecutivo, ricordava implicitamente l'art. 5 dello Statuto.

Questo articolo dà al potere esecutivo la potestà di fare i regolamenti, a condizione che essi non sospendano l'osservanza delle leggi.

L'onorevole Coppino disse ai 20 maggio 1876:

« Mi pare molto semplice, e credo nessuno contrasti ad un Ministro qualunque di fare un regolamento.

« I regolamenti attuano nella vita ordinaria delle nazioni il pensiero e la parola della legge, ma bisogna che il pensiero e la parola della legge sieno tradotti e non traditi; bisogna che il regolamento sia un interprete sincero di quello che prescrive la legge ».

Agli onorevoli Bonghi e Messedaglia, che dall'articolo 4 della legge 5 maggio 1875 dedevano desumere la potestà di fare continui regolamenti, egli rispondeva: « io penso che il prolungare la vitalità di questo articolo 4 non sia giusto, direi, non sia legale ».

Ed il Senato sa che alle parole, *il Re fa i*

decreti e i regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi, nella Costituzione francese del 1830 furono aggiunte queste altre: *senza sospenderne l'osservanza o dispensarne*, al fine di impedire per lo avvenire il ripetersi di casi simili, come quelli delle infauste ordinanze di luglio, che produssero la caduta di Carlo X.

Il Ministro della Pubblica Istruzione dimenticò i principî costituzionali, de' quali altra volta si era addimostrato esperto.

Ora procederò innanzi confrontando le disposizioni del regolamento con le violate disposizioni della legge 13 novembre 1859, con la legge già votata dalla Camera dei Deputati, e col disegno emendato, che ha proposto l'Ufficio Centrale. Da questa specie di confronto risulteranno la illegalità e la sconvenienza dei regolamenti.

Gli studenti debbono frequentare i corsi nelle Facoltà universitarie in un tempo determinato dalla legge, ma l'articolo 125 della medesima lascia ad ogni studente d'isciversi secondo che vuole, ad uno od a più corsi per ciascun anno.

In questa disposizione della legge è scritto non soltanto il diritto della libertà degli studi entro lo spazio di numerati anni, ma si contiene un provvedimento di economia domestica.

La iscrizione ai corsi porta con sè l'obbligo di pagare la tassa. Le classi medie, onorevole signor che Ministro, sono quelle, le quali danno il maggior contingente alle Università, hanno una povertà relativa ed hanno un sentimento di onore che debbono custodire gelosamente; esse incontrano difficili e tristi momenti nelle prove della vita. Date un padre di famiglia che debba inviare alla Università parecchi figli e pagare più tasse, egli trova un conforto in questo articolo 125, che lascia agli studenti la libertà di regolare essi medesimi gli ordini degli studi. Spesso un giovane s'iscrive ad un solo corso per un anno, perchè la famiglia non ha danaro sufficiente.

Contro quest'articolo di legge l'onorevole Coppino ha scritto l'articolo 3 del regolamento redatto in questi termini:

« Nessun anno di corso sarà valido se lo studente non si sia iscritto almeno a tre corsi obbligatori ». Il che porta che se la severa necessità obblighi lo studente a non prendere tre iscrizioni per non poter pagare la tassa, si aumentino per lui gli anni di dimora nella Univer-

sità a detrimento della sua libertà scolastica e dell'avvenire dei giovani, reso molto difficile.

Onorevole Coppino, ella ben sa, che la media dell'età, nella quale i giovani entrano all'Università, è quella di anni 19. Se lo studente non perde alcun anno ne esce a 24 anni. Ebbene, potevate voi contro la legge minacciare della perdita di un anno lo studente ed aggravare i genitori dell'obbligo di pagare tre iscrizioni in una sola volta? Quest'articolo pericoloso nei suoi effetti è contrario alla legge.

Dico ora del Consiglio Accademico.

Il Consiglio Accademico per l'articolo 56 della legge è formato in tutte le Università dai professori ordinari e là dove vi sono dai dottori aggregati.

L'art. 46 del regolamento Bonghi, a cui poscia diede il nome il Coppino, tolse la dignità di membri del Corpo accademico ai professori ordinari, perchè lo compose del rettore *pro tempore*, dei presidi delle Facoltà, del professore anziano, dei direttori delle scuole di applicazione per gli ingegneri, di farmacia e degli Istituti di medicina, veterinaria e di agraria formanti parte integrale della Università. Tutti gli altri professori ebbero chiuso l'uscio sul viso. Perchè?

Ma il fatto strano è questo che la Camera dei Deputati, votando il disegno di legge, si occupò della formazione del Corpo accademico: La legge votata dalla Camera elettiva distingue un Consiglio d'amministrazione dal Collegio dei professori; il progetto del Senato ritorna alla legge Casati e forma il Corpo accademico, di professori ordinari e di professori aggiunti.

L'onorevole Coppino, non contento della offesa recata alla legge, che lasciò sussistere nel regolamento dell'ottobre 1876, col recente regolamento forma in un quinto modo il Corpo accademico ponendosi contro il progetto votato dalla Camera dei Deputati, contro il progetto, che è innanzi a noi, e contro la ripetuta legge Casati.

Egli al posto dei professori anziani pone i presidi ultimamente usciti di ufficio.

Ed ora dirò *delle pene*.

Il diritto punitivo è un potere maiestatico, è il più gran potere della sovranità.

Tutti i giureconsulti e magistrati che seggono in questa Camera, direbbero all'onorevole Coppino che le giurisdizioni non si possono delegare, e che le pene inflitte da una legge non

possono essere annullate o variate per atto ministeriale.

La legge Casati agli articoli 143, 144 e 146 determina le punizioni, la procedura, i limiti della giurisdizione universitaria scolastica.

Le nostre Università non perdurarono con i privilegi del medio evo, non sono le Università inglesi o quelle tedesche che conservano tuttora la giurisdizione civile e penale, e che perciò hanno il tribunale o il punitore.

Da noi sono scomparsi i fôri privilegiati; l'unità della legge, corrisponde all'unità della giurisdizione, salvo le distinzioni delle competenze.

Ora l'articolo 53 del regolamento Bonghi-Coppino già aveva un po' modificata la legge. Per l'art. 143 le pene disciplinarie sono: 1° l'ammonizione; 2° l'interdizione temporanea di uno o più corsi; 3° la sospensione dagli esami; 4° l'esclusione temporaria dalla Università; l'applicazione della prima pena può esser fatta dal preside della Facoltà, la seconda dal rettore e le altre due debbono essere pronunziate dalla Facoltà: invece il regolamento del 1876 per l'art. 53 tolse alla Facoltà la potestà di giudice e la ridusse ad un semplice Corpo consulente; e rimise al rettore la potestà di infliggere l'ultima pena sopra il voto unanime del Consiglio accademico.

L'onorevole Coppino, che aveva lasciato in vigore questa violazione della legge, col nuovo regolamento altra ne ha consumato.

Per l'articolo 8 l'ammonizione deve essere fatta dal rettore in presenza del preside con le norme stabilite dall'articolo 161 della legge, cioè dopo aver sentito l'incolpato.

La Facoltà deve ora infliggere le altre tre pene, cioè, anche l'interdizione che spettava prima alla competenza del rettore.

La Facoltà decide con voto palese a semplice maggioranza, sol che abbia sentita la lettura dell'atto di accusa e i documenti.

Debbono adunque i giudici votare senza che agli studenti sia dato il diritto della difesa, che è diritto naturale, riconosciuto anche per i più grandi colpevoli. La difesa è un grande presidio per i giovani che devono entrare in società senza macchia.

Ma non sa l'onorevole Ministro che siamo in Italia, ove per l'abolizione del contenzioso amministrativo i tribunali debbono dichiarare in-

costituzionali gli atti amministrativi contrari alle leggi?

L'onorevole Coppino ha poi aggiunto questa esorbitante disposizione: che la pena dell'interdizione temporaria di uno o più corsi inflitta dalla Facoltà quando si estenda oltre il periodo di tre mesi, annulla l'iscrizione degli studenti a tali corsi. Nella Relazione, che precede il decreto, ha scritto, che «aggiungendo alla pena alcuni danni economici, volle renderla più salutare».

Di questi danni economici arbitrari, di questa specie di salute i genitori non possono esservene riconoscenti, onorevole Coppino.

Ora parliamo della chiusura delle Università. L'articolo 112 della legge già conferisce al Ministro la potestà di chiudere temporariamente i corsi che fossero occasione di scandali e potessero provocare disordini. In caso di urgenza questa facoltà appartiene ai rettori. Il Ministro può ordinare la chiusura dell'Università sul voto del Consiglio Superiore.

L'onorevole Coppino ha voluto violare anche queste disposizioni di legge.

Non più il Ministro, ma il rettore ora può far chiudere, a richiesta del professore, la scuola per tutti coloro che non sieno regolarmente iscritti; ma l'insegnamento è pubblico, onorevole signor Ministro. Pertanto una disposizione impolitica per eccellenza è quella scritta in fine dell'articolo 9.

Quando il rettore per gravi disordini voglia d'urgenza chiudere l'Università e voglia ristabilire l'ordine, deve intendersi colla Prefettura, se altri mezzi non valgano.

Onorevole Coppino, era proprio al 22 ottobre, dopo i fatti del maggio, che ella doveva imporre ai rettori d'intendersi colle Prefetture e creare vincoli poco convenienti tra il capo del tempio della scienza, che dev'essere protettore dell'Ateneo, responsabile della disciplina, ed il Prefetto, autorità politica delle provincie del Regno?

Ma la cosa che più ne offende, è la disposizione scritta contro le associazioni degli studenti, della quale tanto si discute dalla stampa politica.

Voi sentiste con quanta temperanza di forma, ma pur con quanta altezza di concetto, l'onorevole Coppino rimproverò all'onorevole Bonghi l'art. 72 del regolamento, per cui si voleva che

la podestà dei professori e delle autorità scolastiche si fosse estesa oltre l'Ateneo a sorvegliare i pensieri politici e le attinenze dei giovani nella vita sociale. Ora è grave che l'istesso uomo, tornato Ministro, obliati i precedenti, leda il dritto d'associazione. L'onorevole Coppino ha fatto parte di quel Ministero che, riformando la legge elettorale, fece dello studente un elettore. Questo è certa cosa: che gli studenti dimorano nelle Università dai 19 ai 24 anni, e per la legge nuova sono elettori tutti i cittadini che abbiano 21 anno compiuto. E come mai, mentre lo Statuto garantisce la libertà d'associazione, e la legge vigente fa dello studente un elettore, volete costringere il corpo universitario a sorvegliare gli studenti per sapere se partecipino ad associazioni politiche, per giudicare con pernicioso processo d'intenzioni se le associazioni fuori la Università prendano occasione e nome dalle Università?

È l'onorevole Coppino che propone alla sanzione reale questo articolo?

« Sono proibite le associazioni politiche degli studenti nelle Università ». Sin qui l'articolo è perfettamente legale, perchè l'Università è soltanto l'asilo inviolato dello studio, « e parimenti quelle associazioni politiche fuori delle Università che da essa prendano occasione e nome, sotto pena della perdita dell'anno scolastico. Del carattere dell'associazione decide in ogni caso il Consiglio accademico ». Il potere esecutivo non poteva proibire un diritto garantito dallo Statuto, non poteva infliggere una pena, nè estendere l'azione nel Corpo accademico a scopo politico fuori la cerchia degli stabilimenti universitari.

Ma esaminiamo l'applicazione pratica di questo articolo, tanto incostituzionale quanto contrario alla legge elettorale, ed all'art. 146 della legge universitaria.

Il Ministro dell'Interno riceverà un rapporto denunziante che gli studenti si sono composti ad associazione per occasione universitaria e con nome universitario. Che vi può essere di criminoso, d'illecito in queste associazioni fuori le Università? Chi ha il diritto d'impedirle?

Ogni individuo ha la sua qualità; gli studenti sono studenti, come i professori sono professori. Chi sarà? il prefetto, il delegato di pubblica sicurezza o il Ministro inviterà il Corpo accademico a deliberare? Vi sarà un

solo Corpo accademico che vorrà disonorarsi prestandosi alle voglie della polizia preventiva, contro il diritto pubblico del Regno e le garantigie costituzionali?

Dio buono! Dove siamo arrivati dal 1876 al presente? Come mai in sì breve tempo tanta lunga via ripercorsa? Il Ministro del 1876 non ricordò più nell'ottobre 1885 l'art. 146 della legge ch'egli oppose all'onorevole Bonghi:

« La giurisdizione disciplinaria delle diverse autorità universitarie non si estende fuori della cerchia degli stabilimenti di cui si compone la rispettiva Università ».

Triste il giorno in cui dalla più temperata delle Assemblee legislative potesse uscire l'assoluzione di questa grande lesione della libertà nazionale!

Infelice il pensiero di colui che volle convertire l'azione tutelare delle autorità scolastiche in un ufficio speciale di polizia preventiva! E dicono che il Consiglio superiore esaminò, anzi volle quest'articolo!

Ora mi rimane a parlare del revocato costume di nominare il rettore sopra una terna proposta dalle Facoltà. E qui dichiaro al Senato che non dirò parola che possa riferirsi alle tristi conseguenze, che ha prodotto quest'atto dell'onorevole Coppino.

Il regolamento del 22 ottobre tace perfettamente della nomina del rettore. Le leggi Casati e quella vigente in Napoli regolano diversamente la nomina del capo degli Atenei. Per la legge Casati, ch'è pure una legge liberale, il rettore rimane tuttora quel che era sotto il Governo napoleonico, cioè il rappresentante del Governo, e perciò scelto per nomina regia. Per la legge napoletana il rettore è nominato sopra una terna proposta dai professori, di anno in anno, per ciascuna delle Facoltà.

Mi sia permesso un ricordo. Le Università di tutti i paesi hanno il rettore elettivo. O guardiamo le Università a tipo inglese o quelle a tipo germanico, o le altre belghe, non vi ha oggi nessuna nazione che non abbia il rettore elettivo; perfino la Russia ha il rettore nominato dall'Imperatore tra i professori ordinari ed emeriti; così a Pietroburgo, Mosca, Kasan, Korkow, Dorpat hanno il rettore elettivo.

Per la legge votata dalla Camera dei Deputati il rettore è elettivo, ed il progetto emen-

dato, che deve essere discusso da noi, ammette per il rettore il sistema della elezione già in uso nell'Università napoletana.

Vigendo due sistemi diversi, l'onor. Coppino con lettera circolare dei 13 ottobre 1876 invitò i Corpi accademici delle Facoltà universitarie a proporre una terna di nomi anno per anno; e dal 1876 ad oggi, egli e l'onor. Baccelli, avevano sempre nominato i rettori universitari, scegliendoli fra le terne proposte dai Consigli accademici.

Invece nel novembre di quest'anno l'onorevole Coppino senza alcuna ragione ha richiamato al Governo la nomina dei rettori, gettando così il germe di gravi diffidenze tra le famiglie scientifiche del Regno, perchè uomini che godevano la più illuminata fiducia dei loro colleghi non vennero più nominati, ed altri, che ebbero offerta la nomina la rifiutarono. Quelli poi che l'accettarono soltanto per sentimento di ubbidienza, possono essere sospettati di esserestati preferiti dal Ministro come idonei ad eseguire tutti quegli ordinamenti arbitrari che fanno di polizia, e dei quali sinora ho parlato.

Errò l'onor. Ministro ritogliendo il diritto di proposta, perchè il professore eletto dai suoi pari è più rispettato ed autorevole nella Università.

Avendo esaurito l'esame delle maggiori violazioni della legge che sono nel primo regolamento, chiedo ora all'onor. signor Presidente ed alla bontà dei Colleghi pochi minuti di riposo per quindi intraprendere l'esame del regolamento della Facoltà giuridica.

PRESIDENTE. Si riposi pure, onorevole Pierantoni.

(La seduta è sospesa per alcuni minuti).

PRESIDENTE. Si riprende la seduta. I signori Senatori sono pregati di riprendere i loro posti.

Il Senatore Pierantoni ha facoltà di proseguire il suo discorso.

Senatore PIERANTONI. Ho detto, signori Senatori, di voler parlare della parte didattica dei regolamenti del 22 ottobre, per dar prova degli errori di metodo, che prescrive.

L'onorevole Bonghi pose la sua mano sopra tutte le Facoltà che compongono gli Atenei. L'onorevole Coppino ha avuto predilezione soltanto per la Facoltà giuridica. Le Università per disposizione regolamentare erano tornate al

sistema degli esami speciali che già altra volta era stato abolito. Il Ministro per aver voluto ordinare che alcuni corsi sieno biennali ha dovuto scrivere l'ordine che l'esame si dia a corso compiuto.

L'onorevole Ministro può dirmi che aveva potestà di riformare il regolamento su questo oggetto. Io non lo nego; salvo la questione della convenienza politica, e la censura di una contraddizione parlamentare e politica. Nel 20 maggio 1876, l'onorevole Ministro diceva così: « Io penso che il prolungare la vitalità dell'articolo 4 (della legge luglio 1862) non sia giusto, direi, non sia legale; dove qui tra noi non riconoscessi tanta maggiore autorità, affermo che per nessun modo è conveniente. Non è conveniente, o Signori. E che abbiamo noi sempre ad assistere a questa trasformazione continua di prescrizioni scolastiche? Se perdura una tale facoltà, come l'onorevole Bonghi ieri, oggi io, domani un altro, rimetteremo in questione tutto il nostro insegnamento superiore. Ci è qualche cosa la quale potrà permettere al potere esecutivo di rimuovere continuamente le basi di una legge, la quale difende interessi così importanti come quelli che riguardano l'insegnamento? E se, come appare, la convenienza sta per appunto nell'opposta sentenza, altri non a torto conchiuderà che sieno state esagerate di troppo le Facoltà che si vorrebbero supporre vive tuttavia ». Se era sconveniente nel 1876 non ascoltare le Facoltà, e rimuovere le prescrizioni scolastiche per azione de' regolamenti, maggiore fu il fallo, quando il disegno di legge votato dalla Camera dei Deputati aveva riconosciuta l'autonomia didattica delle Facoltà, e l'Ufficio Centrale del Senato l'aveva proposto ed ella, signor Ministro, l'aveva consentito.

Ma l'onorevole Ministro ha pure violato l'articolo 147 della legge Casati, perchè la parte didattica dell'insegnamento fu creduta competenza dei Corpi scientifici: infatti nella legge è detto: « Art. 162. Sull'invito del Ministro o del rettore, ognuna di esse prepara i progetti di regolamento, e dà tutti i pareri che secondo l'ordine della propria competenza accademica possono esserle richiesti ».

Lo stesso regolamento dell'8 ottobre 1876 conferiva alle Facoltà il diritto di proporre le modificazioni al regolamento e gl'insegnamenti,

che credesse necessari alla completa istruzione dei giovani.

Nè la legge del Matteucci del luglio 1862, nè l'altra del Bonghi del 5 maggio 1875 tolsero la guarentigia della disamina preventiva dei regolamenti nella parte didattica. E l'onorevole Coppino con le seguenti parole parlava nel 1876 della considerazione in cui dovevano essere tenute in questa parte le Facoltà:

« Le Facoltà hanno una suscettibilità grandissima, sono a buon diritto gelose dei loro diritti, intorno ai quali può unicamente stabilire un'autorità, una legge. Altrimenti il malcontento germoglia, e si diffonde un certo sentimento di opposizione il quale anche non tramodi, e non lo può per la gravità degli uomini e la cura di alti interessi che sono loro affidati, tuttavia rende meno efficaci di bene gli ordini nuovi. Convieni aver molto riguardo alla dignità di Corpi i quali spesso la propria importanza e l'altrui cercano misurare dal conto in che paia che essi sieno tenuti ».

L'onorevole Coppino questa volta l'ha pensato diversamente. I regolamenti non furono sottoposti all'esame della Facoltà.

Indico ora le innovazioni, che l'onorevole Ministro ha creduto d'introdurre. Egli afferma nella Relazione apposta ai Decreti « che il programma delle nostre Facoltà di giurisprudenza riesce alquanto manchevole nella parte politico-amministrativa, che non risponde appieno allo stato della odierna cultura scientifica e alle esigenze pratiche delle funzioni pubbliche », che per soddisfare queste esigenze introdusse due nuovi corsi e separò *la storia del diritto romano, la scienza dell'amministrazione e la scienza della finanza* dalla storia generale del diritto e dalle istituzioni. Fatto così l'aumento di quattro materie sulle quattordici sanzionate dalla legge Casati, perchè conserva la statistica introdotta nel 1876, le dichiarò tutte obbligatorie.

Tutti e diciotto gl'insegnamenti ora sono annuali, eccetto quelli di storia del diritto italiano, di diritto romano, di procedura civile e penale, di scienza dell'amministrazione e del diritto amministrativo, che durano due anni.

Per la legge Casati, art. 5, gl'insegnamenti obbligatori sono solamente quattordici. Nè la statistica, nè la scienza dell'amministrazione,

nè quella della finanza, nè la storia del diritto romano sono obbligatorie.

L'articolo 93 permette ai professori di fare corsi privati sopra tutte le materie, che si insegnano nella Facoltà.

Ora voi, signor Ministro, conservando gli esami speciali volete che in ogni principio d'anno il professore cominci dalla definizione dell'insegnamento e per 70, 80 lezioni lo spieghi: perchè non vi siete ricordato che soltanto è possibile il progresso degli studî dove vi è libertà e varietà d'insegnamento?

L'articolo 89 permette al Ministro di nominare professori straordinari, perchè diano insegnamenti di perfezionamenti speciali.

I regolamenti Bonghi, Coppino, e le provvisori del Ministro De Sanctis si valsero largamente di questa potestà conferita dalla legge. L'art. 6 del regolamento 8 ottobre 1876 ad incremento della coltura degli studî giuridici ordinò i corsi della scienza dell'amministrazione, della scienza della finanza, la contabilità di Stato, la storia dei trattati e la diplomazia, l'esegesi sulle fonti del diritto.

Queste materie composero con altre di poi aggiunte la scuola politico-amministrativa.

I corsi complementari sono liberi e riservati ai giovani che hanno modo, ingegno e volontà di prepararsi a maggiori studî ed alle carriere ufficiali.

Veda adunque l'onorevole Ministro che la Università e la scuola politico-amministrativa largamente provvedono allo stato della coltura scientifica ed alle esigenze pratiche delle funzioni pubbliche. Invece la grande moltitudine degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti adduce confusione nella mente de' giovani, essendo una idea comunistica, come scrisse il Collega Boccoardo; di volere che tutti studino tutto.

I corsi annuali scemano del pari la robustezza degli studî. Costringete il professore ogni anno a ripetere dentro il limite di numerate lezioni le stesse materie; per tal modo come l'ingegno degli studenti sarà superficialmente istruito, così la mente dei professori rimarrà oppressa e stancata.

L'abolizione degli esami speciali poteva provvedere all'incremento della coltura scientifica. Il professore libero di dare in più anni un ampio svolgimento ai molteplici capitoli della sua

scienza, come prepara robusti allievi, così prepara pregevoli pubblicazioni.

Errò il Ministro per consiglio altrui rendendo obbligatori insegnamenti, che neppur si leggono in tutti i calendari delle Università germaniche. La Germania non ha legislazione universitaria unica per le sue condizioni politiche; le scienze sociali, salvo poche eccezioni, non sono ordinate a Facoltà speciali; qualche insegnamento politico si riscontra dentro le Facoltà di filosofia.

Gli scienziati stranieri, specialmente i tedeschi, che studiarono l'ordinamento delle nostre Università, censurano il soverchio numero delle nostre cattedre. In poche Università germaniche, figurano, per esempio, il professore di diritto internazionale e quello di diritto commerciale. Perciò avviene che quando sorge la fama di alcun insegnante di queste materie, lo studente volenteroso lo cerca emigrando da una Università all'altra. Se il Matteucci e il Bonghi già avevano riconosciuto il poco frutto che si può raccogliere da quattordici insegnamenti obbligatori dati in un corso limitatissimo di lezioni e dentro quattro anni, perchè ingombrano la mente dei giovani i quali escono dalla Università colle teste agitate, con nessun indirizzo pratico; si figuri ogni uomo, conscio delle attitudini della mente giovanile, quali risultamenti daranno ora le scienze ridotte in pillole.

Invece pochi e seri insegnamenti, maestrevolmente dati, sarebbero di sprone agli studi, accenderebbero l'amore ne' pochi magnanimi, a cui piaccia attendere a studi di perfezionamento. Questa distinzione della forza comune dell'ingegno giovanile, della energia dei privilegiati dalla natura o dalla media comune si ottiene col sistema alemanno. Ho qui sotto gli occhi i programmi delle Università di Berlino e di Gottinga. I professori danno per dovere il corso pubblico, poi un corso privato, al quale accorrono pochi tra quelli che vanno al pubblico; danno infine tre corsi privatissimi, ai quali spesso assistono tre o quattro giovani.

Questa progressiva riduzione del numero degli uditori dal corso pubblico, al privato per il privatissimo è una naturale selezione: il corso privatissimo diventa una specie di società tra il vecchio professore ed i più gagliardi giovani: esso prepara alla patria i nuovi professori che un giorno erediteranno per conquista d'ingegno il posto del loro amato maestro.

L'onorevole Coppino ed i suoi consiglieri credono che l'incremento degli studi possa sorgere da nuove cattedre, che alla fine sono capitoli staccati di scienze già esistenti? Crede l'onorevole Coppino che vi sieno già pronti sessantasei professori per dare l'insegnamento della storia del diritto romano, della scienza dell'amministrazione e di quella delle finanze in tutte le Università? L'onorevole Coppino fece questi aumenti di cattedre e contro la legge li volle rendere obbligatori, dividendo le materie del diritto amministrativo, dell'economia politica e del diritto internazionale. Infatti egli per dar corpo a queste nuove scienze deve dire ai professori di ciascuna materia che non tocchino la parte storica delle loro materie. Cito per esempio l'insegnamento del diritto internazionale. Questo insegnamento fu fondato in Piemonte colla legge 1850, e corresse la legge del 1848 che univa insieme l'insegnamento del diritto costituzionale e dell'internazionale.

Dopo le nazionali sventure della guerra del 1849, il Parlamento subalpino volle dar vita separata e propria a questo insegnamento sul quale scriveva l'onorevole Tecchio, Relatore: « Nè certo permetteremo che nelle patrie scuole sia mutata la luce di questo diritto il quale alla perfine dee fare manifesto che non dai pietosi sogni di Saint-Pierre, di Rousseau, di Bentham e di Kant, ed oggi stesso di Cobden, ma dalla ricostituzione delle nazionalità vuol essere inaugurata la pace del mondo civile ».

L'onorevole Coppino non seppe rendere biennale l'insegnamento del diritto internazionale riconducendolo alle origini sue, ma rese biennale per lo contrario la scienza dell'amministrazione.

Nel suo regolamento credette di poter restringere il campo del diritto internazionale scrivendo all'art. 2 un vincolo didattico, che il professore della materia ha il diritto di respingere: *il corso di diritto internazionale comprende il diritto pubblico e privato in tutte le sue relazioni*. No, signor Ministro, comprende benanche la diplomazia, la storia dei trattati, e il diritto marittimo. Ciò non toglie ch'ella possa ordinare quanti corsi complementari vorrà e lo faccia pure, perchè anche uno solo dei grandi trattati, che formarono l'Europa politica, da quello di Westfalia all'ultimo di Berlino, può essere argomento per un corso speciale di lezioni.

L'errore di voler dividere in parecchi insegnamenti gl'insegnamenti sanzionati nella legge, confondendo i corsi normali con i complementari, era già stato rimproverato dall'onorevole Spantigati nella discussione dei regolamenti Bonghi. Dolente ancora della perdita di quel valoroso giurista, a cui mi unirono vincoli di perfetta amicizia, stimo tributo di onore revocarlo dall'oblio la autorevole parola.

L'on. Spantigati così parlava alla Camera dei Deputati: « No, o Signori, è un concetto « sbagliato tecnicamente, ed anche qui vi è una « violazione di legge, l'errore del concetto tecnico, il vizio del potere legislativo usurpato, « di smembrare in duplice categoria di studi, « l'organismo attuale delle nostre facoltà legali « comprensive degli studi giuridico-politici, « come fosse logicamente possibile ad un professore di Diritto internazionale di svolgere « il suo insegnamento, spiegando i progressi « e gli andamenti di una scienza senza tener « conto dell'azione della diplomazia e della storia dei trattati, luce di questo diritto ».

Il Senato Subalpino il 7 maggio 1850 all'articolo 7 aveva sanzionato: « si comprenderà in questo corso specialmente il diritto marittimo e la storia dei trattati e si coordinerà soprattutto con quelli riguardanti l'Italia e la Monarchia di Savoia ». L'articolo 3 ordinava che il corso fosse diviso in due anni.

La Camera dei Deputati osservò che era superfluo l'articolo 2, perchè il concetto dell'articolo 2 era compreso nel primo.

Col nuovo regolamento l'onorevole Coppino, nella patria di Vico e di Gravina, vuol separare la storia del diritto internazionale dal diritto medesimo, contro la legge e la natura organica di questo diritto che, come scrisse il Mamiani, compone la parte sua positiva ed applicativa con grandi e solenni convenzioni fermate e rate fra più Stati.

Io conosco l'uomo che fu triste consigliere di queste innovazioni. Vi hanno in Italia due o tre professori, che venuti tardi alla patria italiana, portano nella loro mente le memorie di quelle scienze camerali austriache tanto diverse dallo svolgimento del pensiero giuridico italiano e dalla pienezza della nostra libertà politica. Essi, che si educarono in Austria ed insegnarono nelle minori Università dello Impero, dimenticano che ivi una Facoltà politica non

esiste, come noi l'abbiamo. A Monaco, non è lungo tempo trascorso, furono ordinati gli studi sociali, che altrove fanno parte della Facoltà filosofica, in Facoltà speciale. Questa condizione di inferiorità politica non è volontaria per i professori, è una risultanza della condizione politica del diritto pubblico tedesco. Perciò in Germania la scienza politica vive nelle serene regioni della filosofia, e qualche valoroso insegnante va dettando la scienza della finanza e dell'amministrazione, il diritto ferroviario, mentre altrove maggiore pienezza di vita scientifica permette più largo studio delle varie parti del diritto politico.

Infine l'onorevole Ministro ha affermato per altrui consiglio che la scienza della finanza già si è definitivamente costituita nella enciclopedia scientifica e che è professata anche fra noi da *valenti cultori*.

La scienza della finanza sin dal 1836 fu trattata dal Jacob. Alcuni economisti, come per esempio il Boccardo, sin dal 1850 la trattarono come l'ultima parte della economia politica teorico-pratica. Il Cossa dopo di lui scrisse gli *Elementi della scienza finanziaria*. In Germania, il Rau la trattò come terza parte della economia politica.

Sarò grato al Ministro se mi saprà dire dove sieno altri valenti cultori di questa materia in Italia.

In Germania il Wagner fa un corso speciale di scienza della finanza. E corsi complementari possono esser fatti per la scienza bancaria, per la scienza dei tributi, per i crediti pubblici, per ciascuno dei maggiori capitoli della scienza.

Altro è il caso di chi vuole oggi in Italia ventidue professori idonei a dettare la finanza dello Stato, a mostrare la montatura dei servizi pubblici finanziari, e comanda che questo insegnamento sia obbligatorio, mentre meglio gioverebbe un più diligente studio della economia politica.

Se altra volta il Parlamento impedì a Carlo Matteucci di ridurre gl'insegnamenti obbligatori, se contro l'onorevole Bonghi per l'onorevole Coppino fu rivendicata la potestà del Parlamento a non permettere offese alla legge Casati, anche questa volta per le stesse ragioni costituzionali e didattiche si deve riprovare la divisione degli insegnamenti, costituiti per legge e istituzione di nuovi insegnamenti per libito ministeriale non al fine di farne inse-

gnamenti complementari, ma obbligatori. La speranza della scienza sta per molti e per me nell'augurio che molti professori sorgano ad insegnare liberamente e bene alcune delle parti del diritto e delle scienze politiche; ma che sia ridotto il fardello scientifico per la media della intelligenza giovanile.

Qui pongo fine al mio dire, perchè ho dimostrato i vizi che i regolamenti contengono: di mende secondarie non stimo opportuno tener discorso.

Ed io rivolgo a voi, signori Senatori, una vivissima prece, esortandovi ad occuparvi con tutto il cuore del destino delle Università per salvarle dalla continua molestia de' provvedimenti ministeriali.

Dall'avvenire delle Università dipende in massima parte l'avvenire del paese. Le qualità che l'insegnamento scientifico conferisce ad un popolo, si sentono, meglio che non si definiscano, ma è certa cosa pertanto che il paese è quello che la scuola sa essere.

L'Università è centro da cui s'irradia continuamente lo spirito di riflessione e di esame sopra tutta l'azione morale e politica di un paese. Noi vediamo gli antichi allievi delle Università salire ai primi uffici dello Stato; salire al governo della patria, alla magistratura, e sedere in Parlamento. Nè bisogna credere che gli Atenei non abbiano azione sopra gli strati popolari. Il redattore del giornale, esso pure uscì dall'aula dell'Università, e divulgò le idee, che le scuole bandirono; se vuol fare onore all'opera sua diuturna, ha bisogno d'invocare il libro del professore per dar credito alla sua impresa.

Anche il maestro di scuola riceve una parte della corrente scientifica dal direttore della scuola normale, che uscì dall'Ateneo.

Eppure il ceto degli studiosi mal conosciuto trova la Rappresentanza nazionale poco provvida de' suoi interessi, che sono quelli del paese.

Non permettiamo che ancora più le Università sieno offese nella loro dignità, perchè già sono di troppo esautorate!

Nei primi anni della vita parlamentare italiana i professori entravano in buona schiera nella Camera elettiva. Una benevola giurisprudenza permetteva al professore, il quale era fuori il numero consentito dalla legge elettorale, di rinunciare allo stipendio per rimanere

ad esercitare il mandato legislativo. Una giurisprudenza benigna permetteva ai professori, i quali non trovavano posto come rappresentanti delle Università, di rimanere nella legislatura, se membri del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione.

Più tardi le leggi Bonfadini e quella delle incompatibilità parlamentari ridussero la rappresentanza delle Università nella Camera elettiva soltanto a dieci professori. E qui in Senato i professori universitari non entrano, ma soltanto i professori che vengono dalle Accademie o quelli che passarono parecchi anni nella Camera elettiva. Questo difetto di rappresentanza accresce la onnipotenza ministeriale. La mia voce non è autorevole; lo so: ma è stata ascoltata, perchè ha detta la verità svelando le gravi offese fatte al decoro delle Università, alle leggi patrie, allo Statuto.

Io non mi do pensiero del senso che le mie parole abbiano potuto fare nell'animo del Ministro. Parlando però esso vide che io ho posto le mie opinioni sotto la tutela delle opinioni, che furono un tempo quelle degli onorevoli Depretis e del Coppino del 1876: la mia vita ha questa divisa: *age quod agis*; non cede ad opportunità politiche. Gli uomini passano, le istituzioni rimangono.

Voi sapete che il regolamento delle nostre discussioni mi dà il diritto di proporre una deliberazione, se non sarò soddisfatto delle risposte del Governo.

Se stimerò di proporre una deliberazione, proporrò quella medesima che l'onorevole Depretis come capo dell'opposizione parlamentare depose contro il Ministro Bonghi:

« Il Senato invita il Governo a sospendere i regolamenti universitari per mantenere incontaminate le potestà legislative, e passa all'ordine del giorno ».

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione ha facoltà di parlare.

COPPINO, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Il Senato comprenderà che per la vastità della critica particolare e minuta che ha fatto l'onorevole Senatore Pierantoni di alcune modificazioni a regolamenti universitari che furono da me pubblicati sul finir dell'ottobre io non posso tener dietro con la stessa minutezza a ciascuna sua osservazione e rispondervi particolarmente;

SESSIONE DEL 1882-83-84-85 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1885

dovrò piuttosto raccogliere le conclusioni delle affermazioni sue e dimostrare se prima di tutto, come esso finiva testè, io possa riconoscere come mie le critiche sue; se cioè nel 1876 abbia detto cosa che contraddica a quello che dopo meditazione lunga, nè di me soltanto, ebbi prescritto nel 1885. E come l'onorevole Senatore Pierantoni, per combattere alcune prescrizioni regolamentari molto insistè sulla storia, mi permetta il Senato che, non di tutte, ma di alcune rimembranze storiche, io faccia giustizia.

E prima ricordo che le presenti modificazioni veramente non riguardano che questi sommi capi che io accenno.

La composizione del Consiglio accademico, rinforzata per aggiunta di membri tutti elettivi, salvo il rettore la cui scelta è richiamata al Governo, la traduzione in insegnamenti obbligatori di alcuna dottrina che prima era solo complementare, l'obbligo dell'esame alla fine di ciascun corso, la esplicita proibizione delle associazioni politiche tra gli studenti delle Università.

Vero è che io ho sospettato fin da principio che i richiami o le rinnovazioni ed aggiunte per poche che fossero, sarebbero state in qualche luogo tenute come cosa grossa, epperò affinchè anche esternamente apparisse la lieve importanza loro, in una edizione di questi regolamenti, ho fatto stampare in corsivo tutte le modificazioni.

Il Senato ha sentito testè con quanta gravità di parole abbia condannato il sistema degli esami speciali l'onorevole Senatore Pierantoni. È una delle grandi colpe e delle grandi offese le quali sono fatte, non alla legge Casati, ma a tutto il progresso degli studi e di cotesta legislazione nostra. Certo questa degli esami è una delle più tormentate questioni, e difficile a sciogliersi per due riguardi contrari che in essa si possono o debbono avere.

L'onorevole Pierantoni mi ha accusato di aver rimesso gli esami speciali. Ho inteso con istupore l'accusa. Come l'onorevole Senatore ignora che io li ho trovati belli e stabiliti? E questo renderà capace il Senato dell'opportunità della mia osservazione che convenga apporre una tara a certe affermazioni sulla storia.

Una seconda inesattezza storica debbo ricordare, perchè si attacca ad un altro e ben grave punto della questione.

Io fui biasimato per aver introdotto alcune dottrine nuove nel corso legale; e si affermò che i corsi complementari nascono dalla legge del 1862, pubblicata dall'onorevole Matteucci.

(Il Senatore Pierantoni fa cenni di diniego).

COPPINO, *Ministro della Pubblica Istruzione.*

Questo io l'ho notato. I corsi complementari, non solo non nascono, ma sono nella legge Casati sotto due forme, le quali io ricordo al Senato, imperocchè sono una condizione essenziale del giudizio che si deve pronunciare sopra i regolamenti attuali per la parte che riguarda alcuni studi aggiunti.

La legge Casati ammette che una dottrina si possa sciogliere in diversi trattati o parti, che è confermato dalla esperienza di tutti i giorni, e si possa qualche corso duplicare. Inoltre volendo non solo assicurare, ma elevare la coltura letteraria e scientifica, introduce con pensiero fecondo i corsi complementari.

Dopo questo breve cenno io chiamo l'attenzione del Senato sopra le conclusioni che da una mia frase vorrebbe trarre l'onorevole interpellante.

L'onorevole Senatore Pierantoni ha voluto raffrontare alcune mie opinioni del 1876 cogli atti miei del 1885; ed io accetto, contro la sua aspettativa, la sua citazione, purchè egli mi permetta di ripetere quello che ha detto di me. Io allora pronunziai questo concetto che i regolamenti ben si possono fare, a condizione però che la parola e lo spirito della legge siano *tradotti*, ma non *traditi*.

È una massima giusta, a cui anche ora mi sono attenuto: poichè i regolamenti, anzi, queste piccole modificazioni arrecate ora, dimostrano proprio che la parola e lo spirito della legge Casati furono fedelmente osservati.

Ma vediamo alcune delle obiezioni, le quali si producono contro i regolamenti pubblicati testè. E prima sono meritevoli di biasimo perchè alcuna di esse, non solo contraddice a dichiarazioni mie, ed è contraria ad una pratica da me pel primo introdotta, ma discorda, il che si trova essere più grave, da una proposta del disegno di legge sull'istruzione superiore, nelle cui massime principali ho detto di convenire con l'Ufficio Centrale del Senato, e questa riguarda la nomina del rettore.

Signori Senatori; i regolamenti che sono usciti testè, non sono stati una produzione

improvvisa. Alcuni egregi uomini che s'aggono qui, sanno che fino dall'anno scolastico passato, nell'estate, io ho domandato a me stesso, ed ho domandato ad altri uomini più di me savi e competenti, se non era il caso, dinanzi alle condizioni delle nostre Università, che infelici accidenti avevano rivelato essere gravissime, che si dovesse ristudiare un po' le norme disciplinari e in qualche maniera provvedere.

Le modificazioni adunque ai regolamenti non sono un'arbitraria proposta, ma una deliberazione imposta dagli eventi dell'anno passato, dal vero interesse degli studi, dal sentimento delle famiglie.

Pochi, forse nessun Ministro della Pubblica Istruzione si è trovato nelle dolorose condizioni in cui si è trovato colui che ha l'onore di parlare, dinanzi a dimostrazioni pericolose e affliggenti, sia che perdurino, sia che si reprimano: innanzi ad una esaltazione contro la quale non avete che una minaccia, quella di chiudere i corsi, e con l'interna paura di essere obbligati ad eseguire la minaccia.

Voi ben sapete che, quale sia l'animo della grandemaggioranza degli studiosi, pure bastano pochi a perturbarli, e vi scarseggiano i mezzi della correzione in mezzo ad eccitamenti nei quali mal potete discernere eccitati ed eccitatori, i quali da questa difficoltà acquistano l'audacia che nasce dalla impunità loro.

E poi chiudere un'Università è facile, ma non è facile il non pensare alla vanità dei sacrifici che sono imposti alle famiglie, alla turbata carriera, al danno che ne risentono i buoni.

Io vi domando, o Signori, se, data una tale situazione, non era, non solo giusto, ma doveroso, cercare in unione a quei consiglieri, che la legge dà al Ministro, se non ci fosse qualche cosa non solo utile ad assicurare la bontà della disciplina, ma a mettere il Ministro in grado di assicurare la dignità degli Atenei, la libertà dello imparare?

E così io ho giudicato che un grave dovere a me s'imponeva ed io aveva obbligo di adempierlo anche se portasse la correzione di qualche mio atto. Il ricredersi alla stregua dei fatti è meno grave, che non può riuscire funesto il persistere in un metodo dal quale non lieti frutti raccogli.

Diciamo dunque della nomina del rettore e intanto avrò una parola sola per correggere l'affermazione dell'onorevole Senatore. Questi ha detto che molti hanno rifiutato. Anche l'affermazione di questo fatto non è esatta.

Un egregio uomo rifiutò, non dico l'onore, ma l'onere che io intendeva di imporgli, assai più per riguardo a me che a se stesso, ed io pure assecondando il giudizio suo, non ne fui contento per molto diverso conto che io facevo e fo delle opinioni di quel valente.

Un altro ricevette veramente notizia della sua proposta a rettore e se ne scusò con lettera umanissima e con ragioni che dove si fossero conosciute innanzi, serbando intera la stima mia verso l'illustre e autorevole professore, mi avrebbero sconsigliato dal fargliene l'offerta.

Epperò io debbo qui testificare la gratitudine mia verso tutti i chiari uomini ai quali ho pensato di rivolgermi: nessuno contraddisse al provvedimento intendendo bene i motivi che anche ritroso, mi dovevano muovere, e l'ufficio assunsero tanto più alacramente quanto bene potevano sospettare di possibili perturbazioni.

Io non rimasi poco sorpreso de' biasimi che mi si rivolsero per essere tornato a quello che la legge ha prescritto, cioè alla nomina governativa del rettore. Sorpreso perchè tra il biasimo uno non si domandasse la ragione per cui io che prima ho domandato alle Facoltà del Regno la proposta, un sette od otto anni dopo me ne mostrassi pentito.

La storia a cui non bene si è fatto ricorso, qui avrebbe spiegato la cosa: e forse condotto ad un esame dal quale si sarebbe potuto conchiudere che il rimedio era inadeguato, non altro.

Il rettore delle nostre Università per parola espressa della legge, rappresenta il Governo. Natural cosa è dunque che quando possa apparire in qualche luogo per qualunque siasi causa infiacchita la salutare efficacia della legge e dei regolamenti, paia s'agio il ritorno alla medesima. Nè questa stessa costituendo il rettore lo ha provveduto a sufficienza de' mezzi coi quali potesse validamente e sempre esercitare l'alto suo ufficio di tutelare gli studi.

Io sono fermamente risoluto a far rivivere una istituzione che è nella legge del 13 novembre 1859, mentre accetto la proposta che del rettore elettivo vi fa l'Ufficio Centrale nel

suo disegno di legge sull'istruzione superiore. Valse quasi sempre e seguirà a valere l'autorità personale tanto più se gli umori che possono agitare una scolaresca, abbiano origine e ragione in una questione scientifica; se nascono di altronde, quella virtù scema.

L'onorevole Senatore non crede che per certi rispetti possa dare autorità maggiore la nomina del Governo e si scandalizza del mio ritorno alle prescrizioni della legge Casati. Il rettore è nominato da' suoi pari persino in Russia.

È vero; ma non si ricordò qui l'aneddoto raccontato nell'altro ramo del Parlamento da quell'efficace e brillante oratore che è l'egregio deputato Cardarelli.

L'Università nomina il suo rettore, ma lo Czar nomina sopra la Università un funzionario altissimo, magari un generale, il quale, com'egli parmi dicesse, può obbligare un professore di filosofia a surrogare quello di medicina.

Nè alcun'altra autorità manca nella più parte delle Università tedesche dove, quando non sono sotto l'immediata azione del Ministero, il Governo è rappresentato da due autorità, il curatore e il sindaco. Che se la loro azione poco si senta, e sia merito di quella forte costituzione degli studi, bene possono ad ogni bisogno intervenire, ed assicurare gli alti fini di quegli Atenei.

Ne è da trascurare una considerazione che i nostri uffici universitari, non so bene per quali motivi, non hanno tutti quell'influenza che in altri tempi e luoghi ebbero e mantengono. Onde essi tornano più adatti a serbare un certo ordine, che non a richiamarlo.

Altri ancora, discorrendo in generale, potrebbe volere osservare se tra noi sia vivace, come può essere altrove, non già il senso della legalità, ma quello della disciplina, e in particolare avvertire ai nostri diversi Istituti scolastici se questa sia a desiderarsi quanto alla riverenza dovuta così alla scuola come alla prescrizione scolastica.

Tutte cose che lentamente si assommano e finiscono per vincere un bel dì le resistenze tutte.

Meno che giudicare l'opera dei nostri benemeriti rettori, io intendo a significare la volontà risoluta del Governo d'impedire che disordini nascessero, o castigarne gli autori, e questo ufficio doveva apparire più risoluto, in

quanto che il Governo riprendeva tutta la sua libertà. Era una più evidente responsabilità che assumeva il Governo se mai nuove disgrazie fossero avvenute.

La legge mi somministrava due modi. Tra i varî ufficiali istituiti dalla nostra legge c'è l'ispettore generale degli studi superiori, la cui dignità è pari a quella di un membro del Consiglio superiore.

Uno fu nei primordî del Regno, che aveva tre Università nel continente ed una nelle isole, e al suo ordinario ufficio bastava. Ma, aiutando il senno e la fortuna, crebbe il Regno, e per l'aumentato numero degli studi la ispezione non sarebbe parsa più un'ordinaria e regolare funzione come quella che rara doveva essere, e l'ispettorato cessò.

L'idea di un qualche nuovo ufficio nell'alta Amministrazione degli studi non è nuova; è vecchia in altri paesi, e apparve anche ultimamente nel Parlamento italiano utile o necessaria in proporzione della libertà maggiore, anzi amplissima e quasi assoluta che intendevasi dare alle Università.

Io ritengo utile che la istituzione di cui ho detto riviva e si rinforzi. Ma io non la potevo richiamare mentre il bisogno, a mio credere, la voleva.

È una questione di organico che si congiunge col bilancio, e l'effetto sarebbe stato lontano. Così cercai l'altro mezzo, e non chiesi per lettera una terna, e proposi io stesso il rettore.

Fu una sospensione, non un ripudio del mio pensiero. Così il Senato sa che io accetterò la proposta del suo Ufficio mandando insieme una nota di variazione al bilancio con la quale si costituisca lo Ispettorato generale per gli studi superiori.

Gli uomini non sono entrati punto in cotale questione, nè io debbo fidar meglio nel giudizio mio che non su quello di una eletta di professori, e so essere negli antichi come nei nuovi vivo l'amore per il progresso degli studenti, operoso l'amore dell'ordine senza del quale non v'è progresso. Del che vi è prova questo che io volli solo un atto che affermasse l'autorità del Governo, e dopo ciò ho domandato la conferma di tutti quei rettori che avevano col Ministero iniziate le trattative di un qualche lo-devole affare.

Detto ciò, veniamo alla usurpazione dei po-

teri, che è un altro rimprovero dell'onorevole interpellante.

Modificare un regolamento così come l'ho modificato io, e come altri ha fatto, è nel diritto del potere esecutivo. In questi specchi, che tutti i quali si occupano degli ordini scolastici, possono conoscere, ho le variazioni apportate da cinque o sei Ministri in quella parte dei regolamenti che riguarda le materie di studio.

La legge del 13 novembre 1859 determina il numero delle discipline che costituiscono il complesso degli studi in una Facoltà. Le trovate descritte all'art. 51, ed io non ve ne dico nè la qualità nè il numero per risparmiare il tempo a voi e la noia a tutti di sentirsi ripetere quello che da cinque lustri si dice.

Ebbene - uno, due, tre, quattro, cinque, sei regolamenti mutano questo ruolo, e non solo rispetto al numero; alla legge del 13 novembre 1859 tien dietro il regolamento in data del 20 ottobre 1860, e cominciano con questo le variazioni quanto al numero delle cattedre e credo anche riguardo alla denominazione.

Duolmi dover dire quello che il Senato da tempo conosce, cioè il carattere e la portata della legge 13 novembre 1859.

La legge Casati fu ottima per i tempi suoi, sebbene ben presto, senz'attenderla alle prove, le si sollevassero contro alcune critiche, delle quali il tempo ha fatto giustizia.

Pure, la legge Casati, che è giudicata ancora sì buona ai tempi nostri, ha un difetto rimproverato allora e che non ha cessato nemmeno in oggi di esistere. Essa pecca in questo, nel perdersi in troppe particolarità, nell'aver voluto discendere a troppe minuzie, nell'aver dato virtù legislativa a molte prescrizioni le quali propriamente devono essere regolamentari. Sebbene la ragione ne fosse evidente, perchè essa doveva procurare di armonizzare due sistemi di studi diversi, quali vigevano nello Stato Sardo e nel Lombardo, e ne informavano tutte le pratiche. Da questo scopo il carattere suo e lo studio di cose più minute che non volesse la cura e la determinazione dei principî.

Tuttavia contro questo pericolo vi sono delle salvaguardie, specialmente in quegli articoli che negano la fissità delle materie di studio e permettono tutta la libertà delle evoluzioni alla scienza.

Ora, le questioni capitali che vedo meravi-

gliato aver fatto sorgere il mio regolamento, si potrebbero dire le ultime delle quali ha discusso l'onorevole Pierantoni, e riguardano la Facoltà giuridica.

Il Senatore Pierantoni ha notato come gli studi e le discipline di una Facoltà, più dovrebbero essere raccolti e concentrati che non divisi e sdoppiati, osservazione di un certo valore per chi nelle Facoltà consideri il loro meno degno aspetto. Ma pare che la legge Casati abbia il merito di aver costituito le Facoltà per modo che - per mezzo degli insegnamenti complementari che essa può avere, per mezzo del numero dei professori, superiore d'assai al quadro proprio - permette appunto che la Facoltà si svolga, che sia rappresentato ogni nuovo aspetto della scienza, che gl'insegnamenti in certa maniera raggruppati si definiscano e si dividano, e possa così col ruolo mutabile seguire il progresso della scienza.

Noi non abbiamo rigidità di ruolo, ed il non averlo spiega come la legge possa e seguiti a rispondere a tutte quante siano le necessità e le fasi del sapere.

Ora, nelle Facoltà legali è avvenuto questo (mi si permetta di entrare in una materia nella quale sono anche più profano, e dove sento tutti i vantaggi che ha sopra di me l'oratore che ha intrattenuto il Senato). La legge del 1859 porta 14 insegnamenti per la Facoltà legale: questi crescono col regolamento dell'ottobre 1860 e diventano 15; al 1862 superano quel numero.

Chi ha veramente tenuto dietro agli studi avverte un fatto, che gli insegnamenti d'obbligo se non si accrescono, specie nella Facoltà legale che di parecchie altre non è, lo si deve attribuire alla virtù evolutiva della scienza, onde sorgono insegnamenti complementari, e quattro o cinque nuove cattedre si aggiungono per favorire la carriera giuridica e politica degli studenti di legge.

Il fatto adunque che dal 1859 al 1885 abbiamo sette regolamenti che modificano diversamente il numero e la qualità delle discipline universitarie e sopra i quali non sono sorte condanne di incostituzionalità nè, credo, pensate, ben vale a scagionarmi dell'accusa di violazione della legge.

E invero non si può comprendere che in 25 anni di vita libera la nostra scienza italiana

non abbia sentito nessuna necessità di allargarsi, di prendere nuovi atteggiamenti, studiare sotto nuove forme antichi e nuovi problemi, allorquando 25 anni di vita scientifica sono una grande rivoluzione così negli ordini dell'intelligenza, come nella pratica applicazione?

L'onorevole Pierantoni seguita biasimando l'istituzione di due cattedre: della scienza dell'amministrazione e della scienza della finanza, e quasi ne nega l'esistenza. Io amerei trarre in mezzo autorità maggiore della mia e domanderei perdono all'onorevole Boccardo se lo chiamassi in causa.

Allorquando l'oratore vi diceva che la scienza della finanza non aveva ragione di essere, il Senatore Boccardo è venuto al mio banco e mi sussurrò: noi dunque dobbiamo essere licenziati perchè siamo professori inutili almeno.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola per un fatto personale.

COPPINO, *Ministro della Pubblica Istruzione*. Io non vorrei provocare fatti personali almeno dall'egregio Senatore Boccardo. Egli davvero sa meglio di me che l'analisi e la divisione del lavoro è anche nella scienza stessa; che la varietà degli aspetti e dei rapporti sotto i quali si considera il vero, origina i diversi trattati, ed avviene naturalmente che alcune delle parti di quella scienza si costituiscano in ramo indipendente.

Questo io vedo in quel ruolo della Facoltà letteraria alla quale meno deve essere straniero.

Questo pullulare, questi germogli nuovi che dall'antico tronco di una scienza sorgono, noi li vediamo ogni giorno; e ogni giorno si è costretti appunto ad allargare il quadro degli studi.

Quindi, non da oggi si credette utile fortificare lo studio positivo del diritto amministrativo colla scienza dell'amministrazione, illuminando la pratica con la esposizione degli ideali principi.

E così ben parmi che la economia politica debba discorrere e del diritto finanziario, e della scienza che questo debbe informare, ma chi non sente non potere un professore bastare a comprendere e spiegare tutti gli oggetti della scienza economica, che ogni giorno si mostrano più vasti e più gravi?

Ma a questa esperienza di ogni giorno non

si fa buon viso, anzi mi si muove rimprovero di violata legge per non avere interpellato le Facoltà legali su queste aggiunte.

Se si vuol dire dell'incompetenza mia, lascio correre; ma non posso permettere che si dica che operassi di mia testa. Io conoscevo e ho tenuto in conto il desiderio di molte Facoltà e l'opinione di professori che facilmente vanno fra i primi e la discussione così autorevole del Consiglio superiore, e l'adesione sua mi fa presagire che altro ancora si determinerà in seguito dai Ministri che considerino la ognor crescente mole dei problemi della vita civile e politica delle nazioni in sé e di fronte l'una all'altra.

Se da un lato biasimava l'onorevole Senatore il nuovo ordinamento della Facoltà giuridica, consigliato e approvato da migliori uomini in questa scienza, da un altro lato lo biasimava ancora perchè eccessivo per la mente de' nostri giovani.

Strano biasimo! Io pensavo alle molte proposte che si fanno di corsi complementari e ai più numerosi desiderî che questi corsi liberi diventino obbligatori, onde il desiderio onesto di costituire scuole speciali e quell'altra brama di darvi un insegnamento.

Eppure si disse che la materia è troppa. Innanzi di risolvermi ad assecondare il voto degl'insigni cultori delle scienze giuridiche e politiche, ho dovuto informarmi del tempo che gli studiosi di questa Facoltà consacrano agli studi obbligatori.

Solo dopo questa cognizione si poteva ragionevolmente conoscere il margine che per queste discipline restava. Ora, vedete, in media lo studente di legge impiega alle lezioni due ore al giorno; cosicchè l'aumento di un'ora non potrebbe mai da uomini sensati essere accusato di eccesso. E in questo caso l'aggiungere un'ora allo studio, chè tanto e non di più si vuole, è grave peso, o piuttosto non è un dovere del Governo?

Nello stato dell'animo mio e nella condizione degli studi che io ho accennata testè, mi sono domandato quale era l'ufficio che potesse compiere il Ministro della Pubblica Istruzione. E mi parve che a due cose egli dovesse por mente, e cioè, alla libertà della scienza, che evidentemente non è offesa, ed alla bontà della disciplina. E per ottenere la bontà della disci-

plina, più che ai castighi i quali trovava, parmi, esagerati l'onorevole Senatore, dimentico che sono quelli proprio dell'antica legge; io ho creduto che valesse meglio procurare maggiore serietà degli studi. Non credo errare pensando che i giovani i quali attendono alle loro discipline e frequentano la scuola e cercano di arricchire l'intelligenza di cognizioni maggiori, mi avrebbero dato molto migliore argomento di quiete, perchè a loro più netti si rappresentano gli alti obbiettivi ai quali essi debbono intendere, che se io avessi esagerato ed aggravato le pene. Perciò ho domandato allo studio una guarentigia di buona disciplina nelle nostre Università.

L'onorevole Senatore Pierantoni, com'era facile lo intendere, si levò contro quello che veramente io credo sia il più grave dei provvedimenti presi dal Governo; non per riguardo a qualche diritto, ma il più grave in rispetto ai vecchi giudizi delle parti e ai più recenti di alcuni scolari, se scolari sono: ed è la proibizione delle Associazioni politiche tra gli studenti.

Il Senato sappia che a violare il diritto di chiunque, non ci si presta la mia natura. Troppo alto è il rispetto che io porto all'individualità di ciascuno, troppo grave il pericolo che io prevedo dall'abuso del potere, abbastanza lunga la mia esperienza degli effetti che nascono da cotali violazioni.

Il Senato mi permetta di fare un'ipotesi e di rivolgergli un'interrogazione.

L'articolo 10 del regolamento vieta le associazioni politiche di studenti dentro e fuori dell'Università.

Per tale proibizione si fantastica che il decreto possa mirare piuttosto ad una qualità di associazioni che ad un'altra, onde mi si fa riflettere che alle associazioni di un determinato colore politico, altre di altro intendimento si possono opporre, e la proibizione toglie tutta questa possibilità di lotta. Ma come non si sente che questo appunto legittima la proibizione, ne ha creato l'obbligo vero. Chi ha mai pensato le Università politiche, chi le ha potute desiderare?

Anche qui il biasimo dell'onorevole Senatore è un argomento per me di difesa. Le Associazioni politiche tra gli studenti universitari si elidono a vicenda. No: non parmi: sibbene

contrastano; e nella lotta che il calore dell'età e la esperienza poca fanno vivacissima, preparano tutti gli elementi che a un dato momento, per una circostanza qualunque anche straniera, principalmente straniera agli studi, promuovono disordini funesti.

Ogni condizione o qualità di lavoro, ogni scopo che si voglia raggiungere, ogni funzione trae dal suo intimo alcune norme o leggi particolari, le quali sono indispensabili a raggiungere il fine voluto. Perchè qualunque istituzione sia capace di arrivare allo scopo, debbe trovare l'ambiente che l'aiuti.

Di qui nascono le legislazioni disciplinari le quali pel solo fatto loro dimostrano che speciali condizioni d'uomini hanno speciali diritti e doveri: non si toglie loro quello che è comune a tutti, sebbene qualche volta accade: ma in quanto hanno un determinato carattere, hanno particolari regole di vita.

Fu un errore o peggio un'ingiustizia proibire agli studenti in questa loro particolare qualità l'associarsi tra loro e costituire Corpi politici universitari?

L'effetto primo è noto; un'associazione ne provoca un'altra; una dimostrazione vuole una contro dimostrazione e la cura della scienza diventa secondaria.

La scienza non è veramente azione, è preparazione all'azione, intende ad illuminare la coscienza intorno al vero ed al giusto, ad allestire per le battaglie della scienza e della vita i cittadini. La politica è azione; nè deve essere ascritto a colpa se uno voglia che chi per vocazione e debito è ancora nel primo stadio, in cotesto suo stato e col carattere di studente resti lontano dalle controversie politiche. Il che ho veduto essere pensiero e proposito d'uomini liberalissimi, e desiderio e domanda delle famiglie.

Ma veramente le obiezioni, i rimproveri irosi si muovono contro quell'articolo decimo, sostenendo che si è violato negli studenti il diritto dei cittadini.

Io credo non essere in errore quando penso che una qualche diversità si fa tra la condizione generale di cittadino e la particolare di studente, rispetto ai diritti civili e politici assicurati dalla nazione. Ed è forza considerare in questo la maggiore o la minore età, ed il giudizio tem-

perato e benigno col quale è riguardata nelle azioni sue la scolaresca.

Tuttavia a chiarire meglio questa questione, il Senato mi permetta una ipotesi e una domanda. Come è proprio della libertà le cittadinanze sono divise in parti politiche, ce n'ha di tutti i generi e con obbiettivi molto diversi. A parecchi di questi gruppi aderiscono qua e là parecchi studenti. L'ipotesi è tanto più probabile in quanto che per rispetto ai diritti politici tutta la nazione non si suddivide fra noi per vari corpi di arte o di professioni. Non si bada a nulla di tutto ciò; non si prendono voti da una categoria meglio che da un'altra; l'uguaglianza è proclamata per tutti.

Ora mi dica il Senato se quel tale studente che non fa parte da sé, ma entra o rientra nella massa dei cittadini, potrebbe secondo il regolamento essere punito dalle autorità scolastiche? Evidentemente no; perchè si mira soltanto ad impedire la corporazione scolastica politica. Smetta il suo titolo di studente, non si segreghi dai suoi concittadini, e altre autorità ci avranno a vedere. Credo aver fatto opera doverosa significando alla gioventù studiosa l'alto suo compito, liberando la scuola da perturbazioni dannose agli studî, guarentendo le famiglie dalle distrazioni politiche, assicurando alla grande maggioranza dei diligenti la libertà della scuola e dell'imparare.

I provvedimenti che l'onorevole Senatore volle anch'esso per tanti titoli condannare, furono pensati e discussi per mesi, e certo io ero il meno autorevole fra tutti coloro dei quali ho domandato il consiglio e molte cose mi affidano contro le accuse. Usai il diritto che mi viene dalle leggi (e il non usarlo sarebbe stato biasimevole) così prescrivendo intorno alla materia disciplinare, come ritoccando il ruolo degl'insegnamenti della Facoltà legale. Veramente sarebbe (lo ripeto) cosa eccessiva il credere che nel corso di 25 anni una scienza così vasta com'è la legale sia per gli argomenti che abbraccia, sia per le risoluzioni che ad essa domandano tanti problemi della social convivenza, avesse trovato appunto allora i suoi termini, e fosse stata cristallizzata in tutti i suoi insegnamenti.

Che se non accetto l'accusa riguardo al valore de' regolamenti, molto meno parmi ragionevole quella della sconvenienza. Ho provveduto come parve a me, perchè non avvenissero,

non si ripetessero casi simili a quelli dell'anno passato, e dal far questo poteva trattenermi che fosse allo studio del Senato un disegno di legge generale sugli studî superiori? Quanto tempo passerà perchè quel disegno diventi legge dello Stato? Ciò non importa all'onorevole interpellante, si doveva far nulla. Ma se ogni proposta include sempre una disapprovazione più o meno grande di quello che esiste?

Con questo sistema il potere esecutivo potrebbe fare o troppo, o troppo poco: viziosi entrambi.

Vero è che avrei evitato la taccia di reazionario dalle pagine di giornali venuta in quest'Aula: ma avrei evitato ugualmente il biasimo degli uomini gravi se non avessi dimostrato la ferma volontà di sminuire le cagioni dei mali, se non avessi pensato che un ritorno alla legge doveva rinvigorire le risoluzioni del Ministro?

Al postutto fra gli strapazzi esterni e i voti contrari di qui, se ne avrò, fui e resterò colla coscienza del mio dovere.

Avrò errato, e chi non erra? Ma è tanto facile il rimedio! Io sentii profondo dolore per la gravità dei disordini e il modo, per la trascurata dignità della scuola, e l'abbandono della medesima, per le querele che avrebbero mosso le famiglie.

Come alle Università concorre il meglio della Nazione, così da questi studi debbono avere conferma i desiderî e le mire della Nazione.

Fattrice di più reali progressi è la scienza ed io ho inteso che libero e severo sia il culto della medesima. E tra i vari elementi onde è costituita la floridezza e la gloria delle nazioni, io augurai ed auguro che per me o per altri l'Italia in questo campo sia degna del suo passato.

Voci. Benissimo, bene, bene.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pierantoni ha la parola per un fatto personale.

Senatore PIERANTONI. Era mio dovere rispondere; più che per un fatto personale, che posso lasciar da banda, risponderò qualche cosa sul merito della quistione. Sarei stato felice se l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione avesse potuto difendere, sotto tutti gli aspetti, l'opera che egli compiva il 22 ottobre di quest'anno. Allora avrei ricordato il detto di Niccolò Machiavelli: che bisogna creare l'accusatore per

far finire le calunnie secrete, ed il Ministro mi sarebbe stato grato di avergli reso questo servizio. Invece dico schiettamente, perchè sono uso ad avere l'animo sulle labbra, che nessuna delle difese tentate dall'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione ha scosso le mie opinioni. Egli non si è scagionato da nessuna delle violazioni di legge che ho dimostrato.

L'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione, abile ed esperto oratore, ha esordito col tentare di accusarmi d'inesattezza nelle reminiscenze storiche. Ma veramente egli ha dato prova che io sono stato poco fortunato nello esprimermi, o che non giunsi a farmi comprendere da lui.

Egli ha detto che io ho ricordato il regolamento Matteucci come quello che aveva introdotto i corsi complementari, mentre i corsi complementari sono ammessi anche dalla legge Casati.

Onorevole signor Ministro della Pubblica Istruzione, ella mi crederà, potendo ricorrere alle bozze stenografiche che fanno sicura fede. Io dissi che il Piemonte coi pieni poteri ordinò un insegnamento ricchissimo di cattedre, perchè aveva dato rifugio ai più grandi uomini della penisola italiana, talchè l'Università subalpina fu modello invidiato da molti altri paesi.

Ma che più tardi, quando la legge Casati diventò legge italiana, si riconobbe che i nostri ordinamenti scolastici superiori avevano il difetto d'imporre troppi insegnamenti obbligatori; e che il compianto Senatore Matteucci, avendo osato col suo regolamento di dividere gli insegnamenti parte in obbligatori e parte in complementari, trovò opposizione nel Parlamento italiano, perchè, prescindendo dalla questione didattica, dal pensiero utile di sgravare la mente dei giovani da così pesante fardello, la Camera non permise al Ministero di toccare, per virtù di regolamento, le competenze del potere legislativo.

Dunque vede, onorevole signor Ministro, come ella, esordendo, abbia interpretato non secondo la verità, la mia parola.

L'onorevole signor Ministro ha aggiunto che io ho commesso una seconda inesattezza storica, supponendo che la legge Casati impedisca al potere ministeriale di rinnovare ed aumentare per regolamento le materie obbligatorie degli esami. Egli disse: nella legge

Casati vi sono gli insegnamenti che costituiscono l'Università, ma vi è la potestà ministeriale per gli insegnamenti complementari. Mi perdoni, onorevole signor Ministro, ella ha commesso un deplorabile oblio; la legge Casati, non soltanto dichiara gli insegnamenti organici delle Facoltà, ma li dichiara obbligatori. Riconosce la possibilità di corsi complementari, ma questi possono liberamente essere frequentati dai giovani; però non fanno parte degli esami che danno diritto alla laurea. E se ella lo desidera, io leggerò le parole positive della legge, all'articolo 5. Io ho dimostrato che ella violò la legge aumentando i corsi obbligatori.

Ora, vengo alle risposte date. Prima di tutto prendo atto che l'onorevole signor Ministro non ha disdetto nessuna di quelle enunciazioni del diritto pubblico a lui già note, non il principio fondamentale della divisione dei poteri, non il divieto al potere esecutivo di delegare la giurisdizione punitiva determinata dalla legge; non ha potuto negare che la legge vieta che l'azione dell'autorità scolastica esca oltre i limiti della scuola.

A me basta di aver dimostrato come ella abbia violato la legge; io non entro nell'esame delle di lei intenzioni; se il Senato crede di darle un *bill*, d'indennità, si regoli come vuole; il suo voto sarà da me rispettato.

Sulla questione degli esami speciali io ho detto che il Ministro ha il diritto di mantenerli, perchè sono ordinati dalla legge Casati, e le diverse leggi del luglio 1862 e del 5 maggio 1875, danno il diritto al Ministro di regolare il modo e la misura degli esami, - ma ho pure dimostrato che ella aveva violato l'articolo 162 della legge Casati, non avendo invitato le Facoltà a dare il voto sopra le modificazioni ai regolamenti.

Ella, onorevole signor Ministro, ha parlato di un sistema molto pericoloso che ha voluto introdurre, mentre non ha voluto osservare il rispetto per la competenza delle Facoltà, alle quali fece appello nel 1876, ha detto che ascoltò le petizioni di alcuni professori che venuti ad inchinarsi sulla soglia del gabinetto, chiesero riforme regolamentari.

Se ella è stata compiacente con talun professore, questi forse rese a lei servizio in altre occasioni. Di certi fatti dolorosi forse parlerò un giorno; ma rimanendo in un terreno imper-

sonale, rispondo che non è da confondere la supplica, la prece dei professori, con il dovere di rispettare la potestà competente nelle Facoltà.

Io ho detto che è stato un infausto pensiero didattico il conservare gli esami speciali, che altra volta erano stati aboliti, perchè gli esami speciali sono la condanna del professore alla pedanteria didattica, ed una condanna dei giovani ad un domicilio forzato.

La prova di ciò sta che in Germania e negli altri paesi i professori pubblicano libri ed aumentano le biblioteche, perchè essi hanno il dovere di fare una lezione pubblica, ma non hanno alcun limite didattico; quindi accadè che un professore della sua scienza ne faccia tanti capitoli e tanti libri distinti.

Un giorno il professore d'economia politica detterà sopra la scienza finanziaria, un altro sopra la scienza delle Banche, un altro sul credito pubblico, e via discorrendo. Così, per esempio, un professore di diritto internazionale potrà in un anno trattare il diritto pubblico terrestre, in altro anno il marittimo, poscia i trattati, il diritto consolare; così preparerà dotte lezioni.

Ma quando ogni professore dal 17 novembre al 15 giugno dovrà fare un corso di lezioni che comprenda in riassunto tutta la materia su cui il giovane deve dar l'esame speciale, allora la libertà del pensiero sarà dimolto ridotta, l'insegnamento sarà superficiale ed il movimento della scienza troverà solerzia soltanto fuori dell'Ateneo. Da questo punto di vista adunque ho censurato il sistema degli esami speciali; e poichè, non so a quale scopo il Ministro ha voluto nominare l'onorevole Boccardo, io ricordo che ho citato il pensiero del Collega a cagione d'onore, perchè egli nel suo *Trattato di economia politica* parlando dell'ingegneria dello Stato nella pubblica istruzione, scrive: « Ciò che importa è che gli studenti studino, non già che portino questo titolo un numero d'anni prestabilito. Colla guarentigia di un severo esame finale si avrebbero migliori i medici, gli avvocati. Ma quale strana e comunistica idea di voler tutti parificare gl'intelletti e obbligare tanto il mediocre quanto il sommo a vegetare sui banchi di una scuola ».

L'onorevole signor Ministro non ha risposto alla censura che gli ho fatto di violata legge in ordine al diritto di punire e della violazione

dello Statuto quanto al diritto di associazione; ha fatto distinzioni troppo casuistiche e strane.

Io ho riconosciuto che gli studenti non debbano fare del santuario della scienza un convegno politico; ma nego al Governo la potestà di comandare ai professori che debbano impedire agli studenti l'esercizio del diritto di riunione fuori delle Università solo perchè si adunano studenti e col nome di studenti; codesta è un'esorbitanza che non ha nome.

Ne vuole una prova, onorevole signor Ministro? Supponga che tra poco sieno convocati i Comizi elettorali, o che venga l'epoca del rinnovamento parziale del Consiglio Superiore; gli studenti si vorranno costituire in Comitati elettorali affinchè il professore A sia eletto deputato o perchè il professore B sia mandato al Consiglio Superiore. Io domando all'onorevole Presidente del Consiglio, ch'è Ministro dell'Interno: Ha egli facoltà di violare lo Statuto e di sciogliere questi sodalizi elettorali? Sono o non sono gli studenti cittadini? E quale legge, quale ragione obbliga il Corpo accademico a deliberare sulla opportunità dello scioglimento? Vede dunque l'onorevole signor Ministro che il suo regolamento ha toccato la libertà di associazione, che è il modo per custodire tutte le nostre istituzioni.

Io nego la potestà che ella invoca, e credo pericoloso che possa spettare al Ministro di accrescere le cattedre, imponendo nuovi insegnamenti obbligatori agli studenti. L'onorevole Ministro ci ha fatto vedere un crescendo regolamentare; difatti, gli insegnamenti, che erano 14, per opera dell'onorevole Coppino, sono diventati 23. Ed io a questo proposito ho già detto che tutti gli studiosi dell'ordinamento universitario hanno rimproverato questa specie di aumento eccessivo, per cui, senza aumentare gli anni d'insegnamento, che sono soltanto quattro, si condannano i giovani a sentire ogni giorno l'uno insegnamento che segue all'altro, senza che abbiano un po' di tempo per riordinare le loro idee e soccorrere alla parola viva del professore con qualche lettura individuale. Di guisa che escono dalla Università accasciati ed avviliti e senza aver fatto gran tesoro degli insegnamenti loro impartiti.

È antica, onorevole signor Ministro, la scuola degli uomini della prevenzione, i quali dicono alla gioventù: non vi occupate di politica, non

è il vostro tempo; la politica è l'azione; voi siete gli uomini del raccoglimento, della preparazione.

Lo Stato ha creduto d'imitare la Chiesa impadronendosi di tutta l'anima della gioventù; ma essa vi sfugge. La Chiesa prendeva il fanciullo dalla cuna pel battesimo e lo conduceva per la cresima, per il matrimonio, per l'estrema unzione, alla tomba.

Voi credete di prendere un fanciullo alla famiglia e per la scuola obbligatoria, per il ginnasio, il liceo e l'università, tenerlo sempre sotto custodia, foggiarlo a vostro modo. Ma per tal modo, sperdendo le natie attitudini, le personali energie riuscite a creare ribelli od uomini mezzo schiavi.

Ad ascoltare i vostri propositi, ed all'esempio di altri popoli, sento offeso il nostro orgoglio nazionale.

Quando nel maggio il Governo era sgomentato per le agitazioni delle Università, e tutti i Ministri pensavano ad ordinarne la chiusura, a reprimere i disordini perchè i giovani suonavano le campane dell'Università (che potreste ripigliarvi per farne cannoni) nella stessa epoca gli studenti della Università di Oxford discutevano nella loro Università se il Gabinetto inglese aveva fatto bene o male a non dichiarare la guerra alla Russia; e chi fu testimone di quella discussione comprese la grande differenza di questa nostra educazione da zoccolanti da quella della razza Anglo-Sassone. Il nostro sistema di educazione consiste nell'educare generazioni di uomini chiamate ad essere libere tra quattro mura di prigioni mezzo caserme e mezzo conventi, come se i frutti maturati dentro le serre abbiano più sapore dei frutti maturati all'aria libera, a pieno sole.

L'educatore inglese ispirando al giovane la fede nella libertà fin dai primi anni ne fa un uomo forte, indipendente, che ha convinzione della sua forza.

Ad Oxford i giovani, dopo che nel mattino hanno portata la toga dello studente, vestono più tardi la casacca del marinaio e vanno sotto le intemperie della stagione a remigare nei fiumi dell'Inghilterra, per poter poi un giorno all'anno mandare gli eletti alla gara delle corse sul Tamigi tra le Università di Cambridge ed Oxford, corse di remigatori, che sono una vera

fiesta nazionale. Voi paventate ogni continuazione della vita scolastica.

Un abisso ne separa. Ella, onorevole signor Ministro, crede alla bontà della ingerenza del Governo; io credo alla vita intima del professore con gli scolari, alle loro affettuose relazioni; desidero l'ingegno italiano fedele alle sue grandi tradizioni. Detesto le prevenzioni politiche, le coazioni regolamentari non idonee per creare la interiore disciplina degli animi.

Se è vero quello che Ella dice che i giovani trascendono facilmente ad impeti generosi; più che ai carabinieri ed ai severi regolamenti universitari, affidatevi alla civile e morale azione degli insegnanti. Poche nobili parole dette da professori prudenti e stimati, ma energici, che tocchino le fibre generose dei giovani sapranno ricondurre quell'ordine, il quale sarà stato turbato per un quarto d'ora.

Quanto ai rettori Ella poteva richiamare in vigore la nomina governativa senza la terna; ma ho ricordato che Ella, onorevole Ministro, con una lettera circolare introdusse il sistema della terna: una lettera di un Ministro impegna l'onore di un Governo.

Ella non altrimenti ha saputo scusare la violazione, se non dicendo che tra pochi giorni avrebbe ammesso il principio elettivo per la nomina dei rettori, chiedendo per altro l'antica istituzione di un provveditore od ispettore universitario.

Smetta, onorevole Ministro, di indicare come suoi ideali la istituzione di uffici governativi, cancellereschi. Si persuada di ridurre la soverchia azione dello Stato, chè quanto più questa s'ingenera nella vita delle Università, tanto più lo spirito e la sorveglianza del paese se ne allontanano.

Infine le rispondo che non è esatto il credere che aggiungendo un'ora all'orario della Facoltà legale non si porti fatica ai giovani. Ella, onorevole Ministro, ben sa che ci sono abitudini le quali non si vincono, perchè fanno parte della economia della vita di famiglia. L'Università quando è stata aperta dalle sette del mattino fino alle due o alle tre pomeridiane difficilmente rimane più oltre popolata; e quando Ella vuole che vi sia un gran numero di insegnamenti, l'uno soprapposto all'altro, avverrà che spesso i giovani vi manchino. Ed a parte ciò, il professore che prende a parlare, trova la

mente del giovane stanca, affaticata, ed allora quell'amore che si vuole destare, degenera in una specie di abbandono.

Son lieto che Ella non abbia ricevuto molti rifiuti di professori invitati ad accettare l'ufficio di rettore, ma ne ha indicati due o tre. Per me sono qualche cosa, perchè soltanto cinque o sei sono i professori che Ella non riconfermò nell'ufficio di rettore. Quindi io non ho da correggere alcuna inesattezza.

Il Senato ha veduto che non ho discusso la semplice questione di un regolamento che più o meno si discosti dalla legge; ho combattuto un sistema che l'onorevole Ministro aveva dichiarato finito nel 1876, e che ha voluto riabilitare in un'epoca in cui gliene faceva divieto la competenza legislativa impegnata allo studio della riforma universitaria.

È giunto il tempo di decidere una volta per sempre se vi sia o no la competenza del potere legislativo a regolare l'istruzione della gioventù, la maggiore forza della patria, o se invece il potere esecutivo sia onnipotente su questo terreno.

Io terminerò ricordando le parole, con le quali l'onorevole Depretis, rivendicava l'azione del Parlamento.

Egli diceva il 28 marzo 1876, ricordando l'invasione che l'onorevole Bonghi aveva fatto nel campo legislativo:

« Quest'impotenza che si vuol riconoscere nel Parlamento a risolvere le grandi questioni, disanima e discredita il Parlamento medesimo. I Ministri stessi vedendo le difficoltà di seguire la via diritta, pigliano la cattiva abitudine di vivere di ripieghi, di occupare e quasi di addormentare il consesso legislativo con piccole leggi e piccole questioni, di temporeggiare, di vivere di rimpasti, di proroghe, di ferie, d'interpellanze, architettate a freddo, di rinvio a studi futuri, a sessioni; da questa piccola tattica, voi lo ricordate, colla quale si volle trascinare la vita per più anni, sorse una combinazione ministeriale; ma questa tattica letargica non sarà la mia, nè de' miei Colleghi; abbiamo impegnato il nostro onore ».

La storia dirà se queste promesse furono mantenute; io quando le ho credute tradite, ho avuto l'animo, come ne aveva il diritto ed il dovere, di ricordarle al paese!

COPPINO, *Ministro della Pubblica Istruzione.*
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COPPINO, *Ministro della Pubblica Istruzione.*
Prendo la parola per una dichiarazione.

L'onorevole Senatore Pierantoni ha detto: vediamo se un sistema condannato nel 1876 debba rivivere ora. Chi voglia con questa riscontrare la discussione di allora e i motivi, vedrà la poca opportunità della citazione.

Al dibattito di allora male allude l'onorevole Senatore Pierantoni riguardo la facoltà data al potere esecutivo di regolare alcune materie scolastiche secondo che ha permesso la legge.

Per poter affermare che ciò che fu biasimato una volta si vuole far vivere ora, non è concesso di mantenersi in questioni generali. È obbligo di particolare dimostrazione perchè appaia che i provvedimenti proposti violino la legge; il che dove non si faccia, e non si fece punto, evidentemente se ne dovrebbe inferire l'opposto, cioè che il potere esecutivo ha compiuto il debito suo.

L'onorevole Senatore Pierantoni aggiunse che il Matteucci fu colui che primo volle regolare questa materia della disciplina scolastica e degl'insegnamenti. Si è saltato a piè pari il regolamento del 1860, che fu il primo.

Io pure ho qui il ruolo del regolamento del 1862 dell'onorevole Matteucci e confrontandolo colla legge Casati trovo che mentre questa prescrive nelle scienze fisiche matematiche e naturali 11 insegnamenti, il Matteucci ne ammette 19 e senza insegnamenti complementari.

Lo stesso dicasi su tutte le altre Facoltà. Ad esempio, l'insegnamento giuridico per la legge Casati ha 14 cattedre mentre il regolamento Matteucci ne conta 15; la Facoltà di medicina, secondo il Casati, 14, pel Matteucci 24. Alla Facoltà di filosofia e lettere la legge Casati dà 10 insegnanti, 13 il regolamento Matteucci. Ma questi numeri diversi non danno ragione al preopinante; già il regolamento del 60 aveva nelle sue parti divise alcune di quelle dottrine complessivamente annunciate nella legge.

Tanto è che tutti sanno ed amano che le dottrine svolgendosi nel seno delle Facoltà si allargano, e nascono scienze particolari e nuovi insegnamenti e sono questi svolgimenti appunto

che provano la produttività scientifica delle Università.

Una cosa più grave, cioè che sarebbe più grave, ha poi detto l'onorevole Pierantoni: « voi avete toccate le prescrizioni della legge riguardo alle pene ».

Se l'onorevole Pierantoni colla competenza che egli ha, raffrontasse il regolamento di prima con l'attuale, vedrà che io mi sono avvicinato più alla legge.

Non istà poi in nessuna maniera l'accusa della delegazione di poteri, e basta osservare l'articolo che questa materia riguarda, perchè si comprenda che nella presente questione fu dimenticato dall'egregio oppositore.

La legge Casati commette alle autorità locali ogni questione disciplinare: sarebbe strano che salvo l'appello, l'avesse data al Ministro. Ed io che ho un sentimento più alto della carica di rettore, ho riservata a lui sola l'ammonizione, che è ufficio paterno, ed ho lasciato alle Facoltà il dovere e il potere di applicare le altre pene.

L'onorevole Pierantoni ribatte sul tema degli esami speciali che vuole ripristinato da me, e contro i quali ha questi fiere parole usate contro il Ministro. Che vuole che io dica? Debbo ripetere che gli esami speciali io li ho trovati stabiliti da un decreto del mio predecessore? Parmi inutile lo insistere.

Egli ha detto che se il Ministro invece di sentire così in via amichevole e particolare questo o quell'altro professore, avesse obbedito alla legge, e interrogate le Facoltà, avrebbe fatto diversamente, e meglio, e certo avrebbe evitato le critiche di lui.

Ma avrei ignorato l'art. 162, il quale dice che sull'invito del Ministro le Facoltà danno il loro avviso. Il chiederlo è dunque una facoltà ministeriale; l'obbligo di darlo è dell'Università. Sicchè per modificazioni poche e semplici io mi passai di un consiglio a chiedere il quale non era astretto, che per ragione delle vacanze non mi sarebbe stato dato, che in molta parte già mi rivelavano i rapporti delle Facoltà, che professori onorati da tutti mi avevano in precedenza somministrato, e che con la larga sua competenza discuteva il Consiglio superiore.

L'ultima cosa di cui egli ci accusa si è che noi vogliamo crescere una gioventù di zoccolanti. Così mi pare che abbia detto.

No, onorevole Senatore, allorquando si mette dinanzi ad una scolaresca qualunque ben netto e chiaro il *credo* dei suoi doveri; e si additano più larghi orizzonti della scienza, io non so se si conti d'indebolirne la fibra.

Il ritenerla capace non di sforzi ma di una qualche maggiore operosità vuol dire che si fida sulle potenze di questa gioventù, la quale più facilmente di quello che talora appaia, comprende i nobili scopi ai quali rivolta informerà a dignità e gravità la vita sua con utile suo ed altrui.

Nè credo che faccia bisogno per amar la patria d'isciversi a questa o a quell'altra associazione dove il parteggiare quasi sempre diminuisce ed annebbia la grande e universale idea della patria.

Io domando se nei tempi andati, allorquando unità, libertà, indipendenza d'Italia erano un tormentoso desiderio si credeva e si aveva obbligo di iscriversi ad associazioni per amare tutti questi beni che l'età nostra ha conseguito.

I grandi culti stanno nel cuore. I nobili e duraturi ideali si formano negl'individui e le occasioni gli fan manifesti.

Nel 1848 come da tante classi sociali così dalle Università e dai seminari si videro giovani eletti prendere il fucile per la libertà della patria ed essi non facevano parte di nessuna associazione politica. (*Bene*).

PRESIDENTE. Il signor Senatore Pierantoni è pregato di far pervenire al banco della Presidenza il suo ordine del giorno onde sottoporlo all'approvazione del Senato.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PIERANTONI. Essendo iscritta all'ordine del giorno la legge universitaria, io mi riservo di risollevarlo nello esame della medesima le gravi questioni oggi discusse e di proporre emendamenti ed aggiunte che potranno impedire nell'avvenire ulteriori violazioni delle leggi e i deplorati inconvenienti.

Mi congratulo pertanto coll'onorevole signor Ministro, perchè vide alquante persone prendere il fucile per andare alla guerra.

(*Rumori*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del progetto di legge intitolato: « Convenzione conclusa tra il Ministro della Pubblica Istruzione, il comune e la provincia

di Genova sul pareggiamento della Università a quelle di primo ordine ».

Voci. A domani, a domani.

Senatore CREMONA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CREMONA, *Relatore*. Io sono agli ordini del Senato, ma dovendo parlare un po' a lungo, mi pare che sarebbe meglio rimandare a domani la discussione di questo progetto, essendo l'ora già tarda.

Credo che anche parecchi Colleghi intendano che sia rimandato a domani il seguito dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Interrogherò il Senato.

Colorò che intendono che la discussione sia rimandata a domani vogliano alzarsi.

(Approvato).

L'ordine del giorno per la seduta di domani sarà dunque la continuazione di quello d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 5 $\frac{1}{4}$).